

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
D. LGS. 231/2001

INDICE

DEFINIZIONI	6
PARTE GENERALE	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
1.1 Enti destinatari e loro responsabilità amministrativa	8
1.2 Fattispecie di reato.....	9
1.3 Sanzioni	14
1.4 Esclusione della responsabilità amministrativa degli Enti	15
2. FUNZIONE DEL MODELLO	17
2.1 Struttura e finalità del Modello	17
2.2 Soggetti destinatari del Modello	19
2.3 Adozione del Modello	19
2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello	19
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	20
3.1 Premessa.....	20
3.2 L'organizzazione interna di Eco Demolizioni S.r.L	20
3.2.1 Oggetto Sociale	20
3.2.2 <i>Corporate governance</i>	21
3.3 Principi generali del sistema organizzativo e di controllo	22
3.3.1 Sistema organizzativo e separazione dei ruoli	22
3.3.2 Deleghe di poteri	23
3.3.3 Procedure operative	23
3.3.4 Attività di controllo e monitoraggio.....	24
3.3.5 Tracciabilità.....	24
4. METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO.....	25
4.1 Premessa.....	25
4.2 Fasi propedeutiche alla costruzione del Modello	25
4.3 Redazione del Modello	27
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ECODEMOLIZIONIS.R.L.	28
5.1 Struttura dell'Organismo di Vigilanza	28

5.2	Componenti dell'Organismo di Vigilanza e durata in carica.....	30
5.3	Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	31
5.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	32
5.5	Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	33
6.	WHISTLEBLOWING	34
7.	SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA.....	36
7.1	PERSONALE DIPENDENTE	36
7.2	COLLABORATORI ESTERNI.....	37
8.	RICHIESTE DI INFORMAZIONI.....	38
9.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	38
9.1	Principi generali	38
9.2.	Misure nei confronti di quadri ed impiegati	39
9.3.	Misure nei confronti di dirigenti	41
9.4.	Misure nei confronti degli amministratori	41
9.5.	Misure nei confronti di collaboratori o di <i>partner</i> commerciali.....	41
9.6	Sanzioni disciplinari “Whistleblowing”	41
	PARTE SPECIALE A	43
1	I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	44
1.1	TIPOLOGIE DI REATI	44
1.2	AREE DI RISCHIO	45
1.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO	45
1.3.1	Principi generali di comportamento.....	46
1.3.2	Principi specifici di comportamento	48
1.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	51
	PARTE SPECIALE B	53
1	REATI SOCIETARI	54
1.1	TIPOLOGIE DI REATI	54
1.1.bis	Corruzione tra privati	55
1.2	AREE DI RISCHIO	59
1.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO	59
1.3.1	Principi generali di comportamento.....	59
1.3.2	Principi specifici di comportamento	61

1.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	62
PARTE SPECIALE C		63
1	REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.....	64
1.1	TIPOLOGIE DI REATI	64
1.2	RUOLI E RESPONSABILITÀ	65
1.3	AREE DI RISCHIO	75
1.4	PRINCIPI GENERALI	76
1.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	77
- PROTOCOLLO		79
VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO.....		79
1.	Scopo e Principi specifici di comportamento	79
2.	Ambito di Applicazione	81
3.	Responsabile del Protocollo.....	81
4.	Documento di Valutazione dei Rischi.....	82
5.	<i>Audit</i> periodici sul sistema di gestione della sicurezza	83
PARTE SPECIALE D		84
1	REATI AMBIENTALI	85
1.1	TIPOLOGIE DI REATI	85
1.2	AREE DI RISCHIO	86
1.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO	86
1.3.1	Principi generali di comportamento	86
1.3.2	Principi specifici di comportamento	88
1.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	89
PARTE SPECIALE E		90
1	REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	91
1.1	TIPOLOGIE DI REATI	91
1.2	AREE DI RISCHIO	91
1.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO	92
1.3.1	Principi generali di comportamento	92
1.3.2	Principi specifici di comportamento	92

1.4	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	93
PARTE SPECIALE F.....		94
1	REATI TRIBUTARI	95
1.1	TIPOLOGIE DI REATI.....	95
1.1.bis	– Aggiornamento a valle della Direttiva PIF.....	95
1.2	AREE DI RISCHIO	96
1.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO	96
1.3.1	Principi generali di comportamento.....	96
1.3.2	Principi specifici di comportamento	98
1.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	101
PARTE SPECIALE G.....		102
1	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	103
1.1	TIPOLOGIE DI REATI.....	103
1.2	AREE DI RISCHIO	104
1.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO	104
1.3.1.	Principi generali di comportamento.....	105
1.3.2	Principi specifici di comportamento	106
1.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	107
ALLEGATI		
– Codice Etico		
– Organigramma aziendale		
- Organigramma della Sicurezza		
- DVR		

DEFINIZIONI

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:

- **Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **Collaboratore/i:** indica i consulenti, collaboratori esterni, *partner* commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di Eco Demolizioni S.r.l.
- **Collegio Sindacale o Sindaco unico:** indica il Collegio Sindacale o Sindaco Unico di Eco Demolizioni S.r.l.;
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il Consiglio di Amministrazione di Eco Demolizioni S.r.l. ;
- **Dipendente/i:** indica le persone legate da rapporto di lavoro subordinato con la Società, inclusi i Soggetti Apicali o in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5, lett. b), del Decreto;
- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, come successivamente modificato ed integrato;
- **Ente o Enti:** indica l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;
- **Eco Demolizioni S.r.l. , Azienda o Società:** indica la società Eco Demolizioni S.r.l.;
- **Modello o Modello Organizzativo:** indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo interno di Eco Demolizioni S.r.l. , dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** indica le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;
- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ai sensi dell'art. 5, lett. a), del Decreto.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 ENTI DESTINATARI E LORO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reati commessi nell’interesse o a vantaggio dei medesimi Enti.

Il Decreto si applica nel settore privato alle società, associazioni ed enti con personalità giuridica, mentre nel settore pubblico soltanto agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell’Ente nell’interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.

Infatti, l’art. 5 del Decreto stabilisce che l’Ente è chiamato a rispondere ogniqualvolta determinati reati (specificati nel Decreto stesso) siano stati commessi *“nel suo interesse o a suo esclusivo vantaggio”*, da parte dei seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in Posizione Apicale);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La responsabilità dell’Ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se attribuita nell’ambito di un procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto, l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato ed anche se il reato è estinto per cause diverse dall’amnistia. In base al medesimo principio, ogni eventuale imputazione all’Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha realizzato la condotta criminosa.

1.2 FATTISPECIE DI REATO

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter¹, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto (così come modificato dalla sua entrata in vigore ad oggi) e, più precisamente:

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto²;
- (ii) **delitti contro la fede pubblica**, richiamati dall'art. 25-bis, introdotto nel Decreto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99, modificato dal D. Lgs. 125/2016³;
- (iii) **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. 25-bis.1, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99⁴;
- (iv) **reati societari**, richiamati dall'art. 25-ter, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. del 11 aprile 2002, n. 61 e dalla Legge 69/2015⁵ e da ultimo modificato dal D. Lgs. 38/2017;

¹Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha introdotto nel perimetro delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto il delitto di "*false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*" nell'ambito di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

²L'art. 24 è stato modificato dal D.L. 105/2023, convertito in Legge 137/2023, il quale ha ampliato il perimetro di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24, anche nel caso in cui vengano commessi i reati di cui all'art. 353 (turbata libertà degli incanti) e 353-bis (turbata libertà nella scelta del contraente) c.p.. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto, e in vigore dal 10 agosto, la L. 8 agosto 2024, n. 112, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, ha introdotto un nuovo reato nel Codice penale nonché nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, che va ad inserirsi tra i delitti contro la pubblica amministrazione all'art. 314-bis c.p. Inoltre, il c.d. "Decreto Carceri" ha inserito la nuova fattispecie anche tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente previsti dall'art. 25 D.lgs. 231/2001. Si precisa che, come i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p., anche il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili rileverà ai fini della responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Di recente la l. n. 112 del 2024 ha inserito la nuova fattispecie di *Indebita destinazione di denaro o cose mobili* tra i delitti contro la pubblica amministrazione all'art. 314-bis c.p. anche tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente previsti dall'art. 25 D.lgs. 231/2001. Si precisa che, come i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p., anche il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili rileverà ai fini della responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

³Detti reati comprendono: falsificazione in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Il Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 "*Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, ha modificato due fattispecie relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo richiamate dal D. Lgs. 231/2001: (i) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concreto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); (ii) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

⁴Detti reati comprendono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p., delitto introdotto *ex novo*); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p., delitto introdotto *ex novo*).

⁵Così come meglio dettagliato nella relativa parte speciale del presente Modello.

- (v) **reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**; richiamati dall'art. 25-*quater*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 7/2003⁶;
- (vi) **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-*quater*.1, introdotto nel Decreto dalla Legge del 9 gennaio 2006, n. 7⁷;
- (vii) **delitti contro la personalità individuale**; richiamati dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228⁸;
- (viii) **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies*, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62⁹;
- (ix) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-*septies*, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i.¹⁰;
- (x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio**, richiamati dall'art. 25-*octies*, introdotti nel Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231;

⁶ Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”. Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Legge n. 151/2016, art. 270-*quinquies*.1, c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.), attentato per finalità terroristiche o eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n. 342/1976, art. 2), sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3), pentimento operoso (d.l.gs. n. 625/1979, art. 5).

⁷ Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p..

⁸ Come da ultimo modificati dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*”.

⁹ Come da ultimo modificati dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*”.

¹⁰ Si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. “*Omicidio colposo*” e “*Lesioni colpose*” sono stati recentemente modificati dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018. In questo senso è stato inserito il seguente comma dall'art. 12, comma 2 della predetta legge: “*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni*”.

- (v) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**, richiamati dall'art. 25-*octies*.1, introdotti nel Decreto dall'art. 3 del D. Lgs. dell'8 novembre 2021, n. 184¹², da ultimo modificato dall'art. 6-ter del D.L. 105/2023, convertito in Legge n. 137/2023¹³;
- (vi) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies*, introdotti nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99¹⁴;
- (vii) **reati informatici**, richiamati dall'art. 24-*bis*, introdotti nel Decreto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016¹⁵;
- (viii) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-*ter*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla Legge 69/2015¹⁶;
- (ix) **reati transnazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹⁷;
- (x) **delitto consistente nel rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25-*decies*, introdotto nel Decreto dalla Legge 3 Agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121;

¹² Il citato D. Lgs. 184/2021 ha operato alcune modifiche al Codice Penale e, segnatamente, ha: introdotto il nuovo art. 493-*quater*, ai sensi del quale viene sanzionata (con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad Euro 1.000) la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; integrato il reato di frode informatica di cui all'art. 640-*ter*, introducendo una nuova circostanza aggravante che si concretizza ogni qualvolta l'alterazione di un sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; operato una modifica nella formulazione dell'art. 493-*ter*, relativo all'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (le parole "carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento" sono state sostituite da "strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento").

¹³ Il D.L. 105/2023 ha inserito, dopo il comma 2, il comma 2-bis "In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote".

¹⁴ La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita ecc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, ecc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione ecc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

¹⁵ Come da ultimo modificati dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea".

¹⁶ Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Si segnala che l'art 1 della Legge 21 maggio 2019, n. 43 ha da ultimo modificato il testo di detto articolo che così recita: "Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"; sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

¹⁷ In questo caso non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità degli Enti deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8

giugno 2001, n. 231".

- (xi) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies*, introdotto nel Decreto dall'art. 4, comma 2, Legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e s.m.i.¹⁸;
- (xii) **reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare**, richiamati dall'art. 25-*duodecies* ed introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012 e modificato dalla Legge 161/2017¹⁹;
- (xiii) **reato di razzismo e xenofobia**, richiamato dall'art. 25-*terdecies*, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167²⁰;
- (xiv) **reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**, disciplinati rispettivamente dal novellato art. 2635 cod. civ., rubricato oggi "*Corruzione tra privati*", e dall'art. 2635-*bis* cod. civ, richiamati dall'art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*, introdotto nel Decreto dalla

¹⁸ Così come meglio dettagliato nella relativa parte speciale D del presente Modello. Si segnala fin da ora che il D. Lgs. 21/2018 ha abrogato l'art. 260 D. Lgs. 152/2006, introducendo il nuovo reato di "*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*" di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p.. Come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D. Lgs., il richiamo all'art. 260 D. Lgs. 152/2006 operato dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 deve intendersi riferito al nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p. Peraltro, il D.L. 135/2018, convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-*ter* del D. Lgs. 152/2006. In forza del dettato normativo il Ministero dell'ambiente ha provveduto all'introduzione di un "*registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*", che tuttavia non è ancora operativo. *Medio tempore* ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del D. Lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale "cartaceo", ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'Art. 194-*bis* del D. Lgs. 152/2006.

Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1° gennaio 2019 sono quindi quelle previste dall'art. 258 del predetto D. Lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010) e non più quelle imposte dall'art. 260-*bis* del medesimo D. Lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché *senso latu* "accessorie" alla norma relativa al SISTRI. Ciò incide sul perimetro dei reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto in quanto non è da ritenersi più applicabile il riferimento all'art. 260-*bis* D. Lgs. 152/2006. Tuttavia, il testo del Decreto Legislativo 231/2001 non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

¹⁹ L'art. 25-*duodecies* è stato modificato dalla Legge n. 161/2017, che ha aggiunto i seguenti commi: "*1 – ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1 – quarter. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1- bis e 1 – ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*".

²⁰ L'art. 25-*terdecies* è stato inserito dalla Legge n. 167/2017, pubblicata in GU il 27 novembre 2017 al Capo II ("*Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza*"), art. 5, comma 2 ("*Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST*"). Tale reato presupposto prevede che i delitti a cui si fa rimando puniscano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini connessi al genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra. In tale contesto, si segnala che il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale*". Il decreto mira a realizzare una razionalizzazione della normativa penale al fine di renderla maggiormente conoscibile e ad evitare una caotica produzione legislativa di settore. A tal fine il decreto introduce il principio della "*riserva di codice*", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D. Lgs 152/2006), entrambi richiamati nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (art. 25-*terdecies* e art 25-*undecies*). Le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale, rispettivamente, all'art. 604-*bis* c.p. (reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e all'art. 452-*quaterdecies* c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Con una disposizione di coordinamento il decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati.

c.d. “Legge Anticorruzione” n. 190/2012, come modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3²¹;

- (xv) **frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-*quaterdecies*)²²;
- (xvi) **vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive** (art. 1-*sexies* D.L. 24 febbraio 2003, n. 28)²³;
- (xvii) **reati tributari** (art. 25-*quinqüesdecies*)²⁴;
- (xviii) **contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies*)²⁵;
- (xix) **delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies*)²⁶;
- (xx) **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodevices*)²⁷.

²¹ Il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/03/2017, ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato, modificando la formulazione del reato di corruzione tra privati (comprendendo tra i soggetti punibili anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive; prevedendo quali condotte sanzionabili la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità) ed introducendo la fattispecie delittuosa dell'istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.), inasprendo altresì le sanzioni pecuniarie ed introducendo sanzioni interdittive. La Legge 3/2019 ha peraltro abrogato la procedibilità a querela del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. così come del reato di istigazione alla corruzione fra privati, di cui all'art. 2635-bis c.c., richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto, introducendo la procedibilità d'ufficio.

²² L'art. 25-*quaterdecies* è stato inserito dall'art. 5 Legge n. 3/2019 (“*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”), pubblicata in GU il 16 maggio 2019. L'articolo 25-*quaterdecies* richiama la commissione dei reati di cui agli articoli 1 (frode in competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della Legge n. 401/1989. 23 L'art. 1-*sexies* del D.L. 28/2003 è stato modificato dal D.L. 53/2019, convertito dalla Legge n. 77/2019. Tale modifica, oltre che interessare il comma 1 dell'articolo, ha contestualmente inserito il comma 1-*bis*, il quale afferma che “le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 231/01”.

²⁴ Articolo introdotto dall'art. 39, comma 2 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e successivamente modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157. L'articolo 25-*quinqüesdecies* richiama i delitti previsti dall'art. 2 e ss. del D. Lgs. 74/2000 e ovvero: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-*bis*) per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3); il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2-*bis*), per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10) e il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11). L'art. 25-*quinqüesdecies* è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2020, denominato “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”, avente ad oggetto il recepimento della c.d. Direttiva PIF. Tale modifica ha introdotto all'interno del perimetro dei reati rilevanti ai sensi del Decreto le fattispecie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, dichiarazione infedele, all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione e all'art. 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000, indebita compensazione; la rilevanza di tali reati ai sensi del Decreto è inoltre subordinata alla loro commissione “*nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro*”.

²⁵ L'art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 75/2020 ha introdotto all'interno del Decreto l'art. 25-*sexiesdecies*, il quale introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

²⁶ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, Legge 9 marzo 2022, n. 22. L'art. 25-*septiesdecies* introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i seguenti reati: art. 518-*bis* c.p. (Furto di beni culturali); art. 518-*ter* c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali); art. 518-*quater* c.p. (Ricettazione di beni culturali); art. 518-*octies* c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali); art. 518-*novies* (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); art. 518-*decies* c.p. (Importazione illecita di beni culturali); art. 518-*undecies* c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali); art. 518-*duodecies* c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); art. 518-*quaterdecies* c.p. (Contraffazione di opere d'arte).

²⁷ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, Legge 9 marzo 2022, n. 22. L'art. 25-*duodevices* introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui agli artt. 518-*sexies* c.p. (Riciclaggio di beni culturali) e 518-*terdecies* c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

*

In considerazione dell'oggetto dell'attività di Eco Demolizioni S.r.l. nonché delle specifiche caratteristiche dell'ente, ai fini della predisposizione del presente Modello si è ritenuto opportuno trattare soltanto i Reati considerati all'uopo rilevanti, escludendo dall'analisi quelli la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile all'interno della Società.

In particolare, ai fini del presente Modello si sono tenuti in considerazione:

- i Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- i Reati in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro (art. 25-septies del Decreto).
- i Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- i Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- i Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto).

mentre si tralasciano le restanti fattispecie di reato, la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile nella Società. Per il dettagliato esame dei Reati analizzati, si rimanda alla relativa Parte Speciale del Modello.

1.3 SANZIONI

Le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

1.4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'Ente per Reati commessi da soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti ove l'Ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di tali illeciti penali. All'uopo, il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente (OdV) con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

Secondo le menzionate disposizioni, la responsabilità dell'Ente, derivante ai sensi del Decreto, è esclusa ove lo stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze (vedasi art. 6, comma 2, del Decreto):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;

- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'esonero dalla responsabilità dell'Ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la redazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'organismo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli Enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle sopracitate esigenze.

Pertanto, di fatto, l'adozione di un Modello che sia adeguato e completo diviene obbligatoria se l'Ente intende beneficiare dell'esclusione dalla responsabilità amministrativa per i Reati commessi dai soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti.

2. FUNZIONE DEL MODELLO

2.1 STRUTTURA E FINALITÀ DEL MODELLO

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, Eco Demolizioni S.r.l. ha ritenuto opportuno adottare e dare attuazione al presente Modello.

Il Modello è stato predisposto tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le linee guida emanate da Confindustria in data 7 luglio 2002, integrate in data 28 giugno 2004 e 31 marzo 2008, nonché la nuova versione delle medesime linee guida emanate in data 8 giugno 2021, per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “**Linee Guida di Confindustria**”) che, tra le varie disposizioni, contengono le indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio e la struttura che dovrebbe essere adottata nell’implementazione del Modello Organizzativo.

*

Alla luce dei principi generali sopra illustrati ed in considerazione delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da sette singole “Parti Speciali” predisposte per le tipologie di reato contemplate nel Decreto, la cui commissione è considerata maggiormente a rischio per la Società.

La Parte Generale ha lo scopo di definire le finalità del Modello Organizzativo ed i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari, mentre ogni Parte Speciale ha la funzione di individuare i principi comportamentali da attuare e le misure preventive relative ai reati potenzialmente attuabili.

La Parte Speciale definisce inoltre gli specifici compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione a ciascuna tipologia di Reati sensibili ai sensi del Decreto presa in considerazione ai fini della predisposizione del Modello Organizzativo.

Scopo del presente Modello è la creazione, in relazione alle Attività Sensibili della Società, di un sistema organico costituito da procedure/principi procedurali ed attività di controllo che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, il Modello ha le seguenti finalità:

- rendere consapevoli coloro che svolgono “attività a rischio” di poter incorrere, in caso di violazione delle procedure previste dal Modello, in illeciti sanzionabili sia sul piano penale (per l’autore del reato) che amministrativo (per la Società);
- ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge e del codice etico di Eco Demolizioni S.r.l., qui accluso come Allegato n. 1 (di seguito il “**Codice Etico**”), sono fermamente condannati dalla Società;
- consentire alla Società di vigilare sulle attività a rischio al fine di facilitare la prevenzione della commissione dei Reati.

I principi ispiratori del presente Modello sono i seguenti:

- la diffusione all’interno della Società e nei confronti dei Collaboratori delle regole comportamentali e dei principi procedurali e/o procedure implementati dalla stessa, nonché un piano di formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- un Codice Etico di comportamento che fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle rispettive attività;
- l’individuazione delle “aree di rischio” della Società vale a dire delle aree nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati sensibili ai sensi del Decreto;
- l’esistenza di procedure e/o prassi consolidate che indichino le modalità operative dell’attività lavorativa sia in generale sia in particolare nelle “aree di rischio” individuate;
- un sistema di deleghe gestionali interne e di procure a rappresentare la Società verso l’esterno che assicuri una chiara attribuzione dei compiti, coerente con la struttura organizzativa e con il sistema di controllo di gestione;
- un sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società che permetta di individuare tempestivamente l’insorgere di eventuali situazioni di criticità;
- un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello e del Codice Etico;
- l’attribuzione ad un organismo interno alla Società (l’Organismo di Vigilanza) del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

2.2 SOGGETTI DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Eco Demolizioni S.r.l. o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di Eco Demolizioni S.r.l. (Soggetti in Posizione Apicale);
- ai dipendenti di Eco Demolizioni S.r.l. sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei soggetti posti in posizione apicale (Dipendenti);
- ai consulenti, collaboratori, *partner* commerciali/finanziari agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di Eco Demolizioni S.r.l. (Collaboratori),

tutti congiuntamente denominati “**Destinatari**”.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7; pertanto i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.3 ADOZIONE DEL MODELLO

La Società intende assicurarsi che, dai propri Dipendenti, dai Soggetti in Posizione Apicale, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della stessa, non siano commesse fattispecie di Reato che possano non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il Decreto prevede nel caso in cui tali Reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse di Eco Demolizioni S.r.l.

A tal fine, la Società ha inteso adottare il presente Modello, volto ad introdurre un sistema di principi e regole di condotta che devono ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società stessa nei rapporti con tutti gli interlocutori.

2.4 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Modello viene adottato per la prima volta dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del primo ottobre 2024.

Il presente Modello può essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione previa proposta e/o consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ECODEMOLIZIONIS.R.L.

3.1 PREMESSA

Al fine di individuare le Attività Sensibili di cui al Decreto è necessario fare riferimento alle specifiche peculiarità dell'ente che intende dotarsi del Modello ed al suo concreto operato.

Pertanto, appare preliminarmente opportuno descrivere la struttura organizzativa di Eco Demolizioni S.r.l., con particolare riferimento alle attività da essa svolte ed al suo sistema di amministrazione e controllo.

3.2 L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DI ECODEMOLIZIONIS.R.L.

3.2.1 OGGETTO SOCIALE

La Società, in qualità di società Benefit, unitamente alla creazione di valore, intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali, Eco Demolizioni ha per oggetto la seguente attività:

- la demolizione, fornitura dei materiali e costruzione fogne, opere di irrigazione, metanodotti, oleodotti, acquedotti e simili;
- movimento terra;
- smontaggio di impianti industriali;
- lottizzazione e urbanizzazione di comparti civili e industriali;
- produzione e formazione di conglomerati bituminosi;
- realizzazione di opere in strutture speciali in cemento armato e calcestruzzo e prestazioni nel campo dell'edilizia;
- costruzione piazzali e strade;
- la fornitura di materiali e servizi a terzi;
- la prestazione di consulenza e assistenza a terzi.

Potrà inoltre compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ogni altra attività commerciale, industriale e finanziaria (non rivolta al pubblico), mobiliare e immobiliare ritenuta utile e connessa all'oggetto sociale, nonché assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società, il tutto nel rispetto e con le limitazioni previste dalla normativa in vigore al momento della loro esecuzione.

3.2.2 CORPORATE GOVERNANCE

Sono organi centrali della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Sindaco Unico

3.2.2.1 ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando sussistono le circostanze prescritte dalla legge.

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni si applicano si richiama la normativa codicistica gli Artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

3.2.2.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Eco Demolizione è composto dal Presidente: ALBERTO TICCHI, il Vice Presidente, SARTI DANIELE e il componente CUCCHI ALVARO. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, al Consigliere ed ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio ha nominato al suo interno un amministratore, nello specifico il Presidente, Ticchi Alberto quale “datore di lavoro” agli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in carica dal 26/09/2023. La figura è dotata dei necessari poteri di spesa e dei requisiti di esperienza richiesti dalla legge per lo svolgimento del proprio compito. È inoltre supportata, come si vedrà, da un RSPP e da un Sistema di Gestione certificato.

Inoltre, dall'11 marzo 2024, la Eco Demolizioni ha nominato Procuratori Speciali i quattro Direttori Tecnici dei cantieri della società, i signori: POMPILI DANIEL, RUFFILLI ALESSANDRO, LAZZARI STEFANO e GIOVAGNOLI ANDREA allo scopo di garantire il presidio dei cantieri e delle diverse unità locali della società. Si rinvia all'Organigramma funzionale della società allegato al presente documento.

3.2.2.3 PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori, delegati e non, sono conferiti tutti i più ampi poteri necessari a svolgere il proprio mandato, da esercitare con firma libera e disgiunta, per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto è riservato inderogabilmente alla competenza del Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei soci.

3.2.2.4 IL SINDACO UNICO

Il Sindaco unico nominato ai sensi di legge dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

3.3 PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello Organizzativo costituisce un ampliamento del sistema di gestione e controllo già in vigore all'interno della Società ed è adottato con l'obiettivo di fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio della Società.

3.3.1 SISTEMA ORGANIZZATIVO E SEPARAZIONE DEI RUOLI

Il sistema organizzativo della Società deve rispettare i seguenti requisiti:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
- separazione dei ruoli, ossia articolazione dei processi operativi in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e, soprattutto, la concentrazione su di un unico soggetto delle attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio potenziale.

3.3.2 DELEGHE DI POTERI

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali della Società in merito alle attività da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società, anche in termini economici, nei confronti di terzi.

Le deleghe di poteri devono:

- essere definite e formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione;
- essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte dal soggetto delegato nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale;
- essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

3.3.3 PROCEDURE OPERATIVE

I processi e le attività operative aziendali, come evidenziato sopra, sono supportate dai principi generali e specifici di condotta e/o da procedure interne formalizzate anche alla luce del sistema di certificazione integrato (qualità ISO 9001– ambiente ISO 14001– sicurezza ISO 45001) di cui si è dotata la Società, nonché dal sistema delle deleghe, che rispecchiano i seguenti requisiti:

- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti e delle operazioni in generale tramite idonei supporti documentali che attestino le caratteristiche e le giustificazioni delle attività poste in essere ed identifichino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- previsione di specifici meccanismi di controllo (anche tramite consulenti esterni) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito della struttura aziendale ed all'esterno della stessa.

3.3.4 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

Le attività di controllo e monitoraggio coinvolgono necessariamente soggetti od organi diversi tra cui: il Consiglio di Amministrazione, il Sindaco unico, i consulenti esterni e l'Organismo di Vigilanza e, più in generale, il personale della Società e rappresentano un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana svolta.

I compiti di controllo svolti dai predetti soggetti sono definiti tenendo in considerazione le seguenti attività di controllo:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza dell'organizzazione e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni del sistema delle deleghe e/o delle procedure;
- revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili.

3.3.5 TRACCIABILITÀ

Ogni operazione/attività deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione/autorizzazione/svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali (cartacei e/o elettronici) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

*

La Società ritiene che i principi sopra descritti siano coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e ragionevolmente idonei anche a prevenire le fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ritiene indispensabile garantire la corretta ed effettiva applicazione dei menzionati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

La Società ritiene infine che il compito di verificare la costante applicazione dei suddetti principi, nonché l'adeguatezza, la coerenza e l'aggiornamento degli stessi debba essere svolto sia dall'Organismo di Vigilanza sia dai rappresentanti della Società e dai collaboratori di questi ultimi.

4. METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO

4.1 Premessa

L'art. 6.2, lett. a), del Decreto indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

Si è pertanto analizzata la realtà operativa aziendale nei settori aziendali in cui è possibile la commissione dei Reati, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati sensibili in relazione all'attività della Società, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

4.2 FASI PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La Società, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del presente Modello, conferendo specifico mandato a dei consulenti esterni, aventi il necessario *know-how*.

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale, dell'organizzazione e delle attività della Società, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate – nello specifico mediante interviste *ad hoc* con alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione ed i responsabili delle funzioni aziendali.

2) Individuazione delle Attività Sensibili e "As-is analysis"

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura della Società, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo esistente sulle stesse, nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

L'analisi ha interessato le Attività Sensibili alla commissione dei Reati di cui agli articoli:

- 24 e 25 del Decreto (c.d. "Reati contro la Pubblica Amministrazione");
- 25-ter del Decreto (c.d. "Reati societari")
- 25-septies del Decreto (c.d. "Reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro");
- 25-undecies del Decreto (c.d. "Reati ambientali");
- 25-duodecies del Decreto (c.d. "Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare");
- 25-quinquiesdecies del Decreto (c.d. "Reati tributari");
- 24-ter del Decreto (cd. "Delitti di criminalità organizzata").

Dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata sia dal ciclo di interviste sia dalla verifica documentale di cui sopra, sono stati esclusi dall'analisi i reati non contemplati esplicitamente nelle Parti Speciali del presente Modello Organizzativo, in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è risultata solo astrattamente ipotizzabile, sia in considerazione della realtà operativa della Società sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

3) Effettuazione della "Gap analysis"

Sulla base dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del presente Modello.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-Reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

I risultati di tale attività di mappatura delle aree di rischio, dei controlli attualmente in essere ("*As-is analysis*") e di identificazione delle debolezze e dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno ("*Gap analysis*") sono esposti nella documentazione mantenuta agli atti della Società.

*

I parametri utilizzati nell'analisi sono i seguenti:

- frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
-

- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto nello svolgimento dell'attività;
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
- eventuali precedenti di commissione dei Reati in Eco Demolizioni S.r.l. .

4.3 REDAZIONE DEL MODELLO

A seguito delle attività sopra descritte, la Società ha definito i principi di funzionamento ed i “protocolli” di riferimento per la redazione del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- il Codice Etico;
- le Linee Guida di Confindustria.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del documento stesso. Infatti, il Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta dell'ente, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Il Codice Etico è uno strumento a beneficio della prevenzione della realizzazione degli illeciti penali nell'ambito delle Attività Sensibili, in quanto rappresenta l'impegno formale della Società ad operare secondo trasparenti norme comportamentali oltre che al rispetto delle specifiche leggi vigenti. La regolamentazione del Codice Etico ha il fine di garantire l'osservanza dei principi di concorrenza, dei principi democratici, il rispetto di una competizione leale e la difesa di una buona immagine. Il Codice Etico stabilisce, altresì, delle direttive comportamentali interne rivolte a tutti i collaboratori aziendali che sono responsabili verso la Società, sul piano etico e professionale, del loro comportamento nell'esercizio delle attività caratteristiche e che sono state individuate come particolarmente sensibili nel Modello.

Il Codice Etico esprime infine i principi di comportamento, riconosciuti da Eco Demolizioni S.r.l. che ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ECO DEMOLIZIONI S.R.L.

5.1 Struttura dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'articolo 6 comma 1, lettera b), stabilisce che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso, debba essere affidato ad un organismo, (l'“**Organismo di Vigilanza**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità dell'organismo stesso nell'espletamento delle sue attività.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che l'Organismo di Vigilanza debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

In considerazione delle previsioni che precedono l'Organismo di Vigilanza non può essere individuato nel Consiglio di Amministrazione, che ha poteri gestionali.

L'incarico deve essere attribuito ad un organo situato in elevata posizione gerarchica all'interno dell'organigramma aziendale, evidenziando la necessità che a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni ed attività gestionali, ne “inquinerebbero” l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti da vigilare e sull'adequatezza del Modello Organizzativo.

In considerazione di quanto precede e dell'operatività aziendale, la Società ritiene opportuno e coerente con le proprie dimensioni che l'Organismo di Vigilanza sia composto da un membro, con possibilità di ampliare la composizione dell'organo fino a tre membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione così individuato:

- un soggetto, non facente parte di Eco Demolizioni e dotato di un elevato livello di onorabilità e professionalità.

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza è assicurata:

- dalle specifiche competenze professionali del componente/dei componenti;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie autonome al fine di avvalersi di consulenze esterne e delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e dei collaboratori.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è un organo (monocratico o collegiale) il quale:

- riferisce al Consiglio di Amministrazione i risultati della propria attività di vigilanza e di controllo;
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo di Vigilanza si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- è dotato di un *budget* di spesa annuale ad uso esclusivo;
- opera secondo il metodo collegiale o monocratico regolato da un proprio "regolamento di funzionamento" redatto e approvato dall'Organismo stesso.

La continuità di azione dell'organismo di vigilanza è garantita dalla circostanza che lo stesso opera presso la Società. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'organismo di vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità e il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle aree di rischio reato, nonché le specifiche modalità

operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un piano di lavoro specifico emanato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

5.2 COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DURATA IN CARICA

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare, che ne determina anche l'eventuale remunerazione. Eco Demolizioni, ad oggi, ritiene di nominare un Organismo di Vigilanza Monocratico, fatta salva la possibilità di ampliare la composizione. Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, sono considerate cause di incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

- essere componente esecutivo e/o non indipendente del Consiglio di Amministrazione di Eco Demolizioni;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società;
- intrattenere significativi rapporti d'affari con Eco Demolizioni, con società da essa controllate o ad essa collegate né intrattenere significativi rapporti d'affari con i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che siano muniti di deleghe;
- aver intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere potenzialmente compiuti i Reati considerati dal Decreto;
- essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per la commissione di uno dei Reati (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

I singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere con cadenza annuale (qualora l'incarico abbia durata pluriennale) una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico.

La durata dell'incarico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è fissata in 3 anni, ed è eventualmente rinnovabile con delibera del Consiglio di Amministrazione; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica (tra cui le incompatibilità di cui sopra), i componenti dell'OdV possono essere revocati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione soltanto per giusta causa.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno 1 mese, senza dover addurre alcuna motivazione.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare *ex novo* tutti i componenti.

5.3 FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni quadrimestre; gli incontri si tengono di persona, per video o audio conferenza (o in combinazione) e comunque ogniqualvolta sia ritenuto necessario da almeno uno dei suoi componenti, se organo collegiale.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare amministratori, sindaci, revisori legali dei conti, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali, nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza vengono assunte all'unanimità; in caso di mancanza di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione predisponendo annualmente una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di rischio reato e/o del Modello Organizzativo.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza sono verbalizzati e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo stesso.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto. Ai collaboratori è richiesto il rispetto dell'obbligo di diligenza e riservatezza previsto per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le principali funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello Organizzativo, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma/piano di lavoro di vigilanza e controllo;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire i Reati;
- vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello Organizzativo;
- promozione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo, nel caso ciò si rendesse necessario.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

- richiedere alle direzioni ed alle divisioni aziendali informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle aree di rischio di commissione dei Reati;
- adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del presente Modello Organizzativo;
- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle aree di rischio di commissione dei Reati;
- compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le "aree di rischio" di commissione dei Reati;
- promuovere e/o sviluppare di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del presente Modello Organizzativo;
- fornire chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del presente Modello Organizzativo;
- consultarsi con altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni al fine di garantire l'efficacia del Modello Organizzativo;
- raccogliere, elaborare e custodire le informazioni relative al presente Modello Organizzativo;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello Organizzativo;
- valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare al presente Modello Organizzativo;
- disporre delle risorse opportune per lo sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'efficacia del Modello Organizzativo.

5.5 OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato:

- dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, dei Reati e comunque la violazione del presente Modello Organizzativo;
- dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del presente Modello Organizzativo;
- di ogni proposta di modifica del presente Modello Organizzativo;
- di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei Reati e comunque l'efficace funzionamento del presente Modello Organizzativo;
- del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- del sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- delle segnalazioni e/o notizie comunque relative ai Reati nella cui commissione la Società o alcuno dei suoi Dipendenti o comunque dei Destinatari risultino coinvolti.

In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza le informazioni di cui sopra, preferibilmente inviando una *e-mail* al seguente indirizzo odv@ecodemolizioni.com (fermo restando che può essere utilizzato qualunque altro mezzo di comunicazione).

L'Organismo di Vigilanza valuta con attenzione ed imparzialità le segnalazioni ricevute, e può svolgere tutti gli accertamenti e gli approfondimenti all'uopo necessari.

Qualora la segnalazione chiami potenzialmente in causa la responsabilità (diretta o indiretta) di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ovvero della funzione cui detto componente è preposto, l'Organismo procede alle valutazioni di cui sopra sentito l'interessato, ma con l'esclusione di quest'ultimo dal processo valutativo e decisionale.

In aggiunta alle segnalazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse, da chiunque ne abbia notizia:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità,

dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i Reati;

- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- qualsiasi trasferimento di denaro tra Eco Demolizioni ed altra società controllata o collegata che non trovi giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. Essi sono inoltre tenuti al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico al fine di evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate all'esterno. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

6. WHISTLEBLOWING

La Legge n. 179/2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* e da ultimo il D. Lgs. n. 24/2023 recante *“Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, sono intervenuti sul tema della tutela dei lavoratori, pubblici o privati (detti anche **“whistleblower”**), che segnalino o denunciino, a tutela dell'integrità dell'Ente, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che privato.

Tra le principali novità apportate dal decreto legislativo in parola – in vigore a decorrere dal 30 marzo 2023²⁸

²⁸ L'art. 24 del citato D. Lgs. stabilisce che *“le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023”*; pertanto, alle segnalazioni o denunce effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso nonché a quelle effettuate sino al 14 luglio 2023 continuerà a trovare applicazione la normativa attualmente vigente.

– si annoverano in particolare: a) l'estensione dell'ambito applicativo delle forme di tutela previste per i *whistleblower* (sotto un profilo sia soggettivo – in termini di ampliamento della platea dei soggetti tutelati²⁹ – sia oggettivo – per effetto dell'estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione); b) l'introduzione di una disciplina di dettaglio relativa alle modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'Ente nonché ai termini entro i quali l'ente stesso è tenuto a fornire un riscontro al segnalante in merito alla segnalazione³⁰; c) l'istituzione di un canale di segnalazione esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) a cui i destinatari della normativa in parola possono ricorrere, in presenza di determinate condizioni³¹, per effettuare una segnalazione; d) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall'ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di apposite sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto³².

Le segnalazioni possono essere trasmesse tramite i seguenti canali:

- canale interno all'Ente;
- canale esterno (gestito dall' ANAC).

A questo proposito, anche alla luce del contesto normativo sopra richiamato, la Società ha implementato la procedura per le segnalazioni in materia di “*whistleblowing*” denominata “*Procedura Segnalazioni Whistleblowing* –

²⁹ Che ora ricomprende anche i cd. *facilitatori*”, *i.e.* le persone fisiche che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo, ed i soggetti operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

³⁰ I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione dei canali di segnalazione deve essere affidata, alternativamente: a una persona interna all'amministrazione/Ente; a un ufficio dell'amministrazione/Ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; a un soggetto esterno.

³¹ In particolare, il segnalante può provvedere all'inoltro di una segnalazione esterna all'ANAC (soltanto) laddove ricorra una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero quest'ultimo, anche se obbligatorio, non risulta essere attivo (ovvero, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, *i.e.* art. 4 del citato D. Lgs.); b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il ricorso al canale di segnalazione interno, ma la stessa non ha avuto seguito; c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che (i) qualora effettuasse una segnalazione avvalendosi del canale di segnalazione interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, nei casi in cui il responsabile di riferimento risulti coinvolto nella violazione oggetto di segnalazione); (ii) la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione a danno del segnalante; (iii) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

³² Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. 24/2023, i soggetti del settore privato devono prevedere nel sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto apposite sanzioni nei confronti di coloro che si rendono responsabili di taluno degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

a cui si rimanda.

Le segnalazioni verranno gestite dal Gestore delle Segnalazioni, come definito nella menzionata procedura, che nell'ambito di *Eco Demolizioni* è l'OdV. Al fine di agevolare il *whistleblower* nella trasmissione di eventuali segnalazioni, la Società garantisce la scelta fra le seguenti modalità di segnalazione interna:

- in **forma scritta**, tramite l'utilizzo di:
 - a) **piattaforma informatica** accessibile da parte di tutti i segnalanti al link: _____, accessibile direttamente dal sito della *Eco Demolizioni* che tutela la riservatezza del segnalato, garantisce la protezione e la sicurezza dell'identità del segnalante, nonché il contenuto della segnalazione e della documentazione.
 - b) **canali e tecniche tradizionali in formato cartaceo** mediante l'utilizzo di busta cartacea chiusa indicante la dicitura "*Riservata al Gestore delle Segnalazioni*", da inserire nell'apposito box trasparente istituito presso la sede della Società.

7. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA

7.1 PERSONALE DIPENDENTE

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di *Eco Demolizioni S.r.l.* garantire sia al personale già presente (Dipendenti, Collaboratori e procuratori) sia a quello che verrà inserito, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nell'ambito delle Attività Sensibili.

In tale ottica, all'atto dell'assunzione del personale dovrà essere verificato, qualora il soggetto sia candidato per una posizione a rischio, se lo stesso abbia precedenti penali, rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, ovvero rapporti di parentela e/o di coniugio con dipendenti di pubbliche amministrazioni.

In caso di esistenza di una delle suddette situazioni, il candidato in esame potrà essere assunto solo a condizione che la direzione amministrativa (ovvero la funzione di riferimento laddove esistente), effettui le opportune valutazioni ed autorizzi l'assunzione.

L' informativa al personale in merito al presente Modello potrà essere effettuata tramite una o più delle seguenti iniziative:

- consegna materiale e/o per posta elettronica di una copia del presente Modello Organizzativo (ivi inclusi i suoi allegati) con contestuale richiesta di sottoscrizione di una dichiarazione attestante il ricevimento del documento;
- affissione del Modello e del codice disciplinare in bacheche posizionate in locali aziendali che siano accessibili a tutti;
- inserimento del Modello e del Codice Etico nel sito internet aziendale,
- *e mail* informative anche al fine dell'aggiornamento del Modello Organizzativo.

La Società provvederà a svolgere l'attività di formazione nei confronti di detti Dipendenti tramite idonei strumenti informatici (presentazioni, *e-learning*, ecc.) portanti i contenuti del Decreto, delle implicazioni dello stesso sulla vita aziendali, nonché un aggiornamento sulle principali caratteristiche del Modello adottato. A tal proposito, forma parte integrante dell'attività di formazione del personale dipendente anche l'invio di *e-mail* di aggiornamento.

7.2 COLLABORATORI ESTERNI

All'atto del conferimento di incarichi a collaboratori esterni (quali ad esempio agenti, consulenti, ecc.) deve essere verificato, qualora il soggetto debba intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, rapporti di parentela e/o di coniugio con dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

Se il soggetto ha rapporti di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, sarà l'Amministratore Delegato a dover deliberare sull'opportunità di conferire l'incarico, dopo aver effettuato tutte le valutazioni del caso.

I soggetti esterni devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

A tal fine, nei confronti di terze parti contraenti (quali subappaltatori, collaboratori, consulenti, *partner*, fornitori, ecc.) operanti con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello svolgimento di attività a rischio, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
-

- contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del Decreto;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

8. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Le richieste di “informazioni” riguardano aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello e/o del Codice Etico e possono essere inoltrate dai richiedenti all’Organismo di Vigilanza, in forma non anonima, mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica.

Tali richieste devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo *mail*: odv@ecodemolizioni.com.

In alternativa, tramite la stessa modalità, è possibile richiedere un incontro per poter comunicare di persona con l’Organismo di Vigilanza.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Principi generali

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La previsione di un siffatto sistema sanzionatorio, infatti, rende efficiente l’azione dell’Organismo di Vigilanza e consente di garantire l’effettività del Modello stesso.

Pertanto, Eco Demolizioni S.r.l. ha predisposto un sistema sanzionatorio per la violazione del Modello al fine di garantirne l’osservanza, in conformità con il Codice disciplinare previsto dal vigente CCNL applicato e nel rispetto delle procedure in esso previste. Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti, ai dirigenti, agli amministratori, ai collaboratori esterni, fornitori e *partner*.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari è inoltre indipendente dall’esito di un eventuale procedimento penale/civile che l’autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Ai fini dell'ottemperanza del Decreto, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto.

9.2. Misure nei confronti di quadri ed impiegati

Le violazioni da parte dei dipendenti delle previsioni del presente Modello comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari che saranno applicate in misura proporzionata ed adeguata alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità delle violazioni, fatte salve comunque eventuali responsabilità personali di natura civile o penale.

Le sanzioni irrogabili a seguito della violazione del presente Modello rientrano tra quelle previste dal vigente CCNL di riferimento e verranno applicate in conformità alle procedure previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e s.m.i. e dal CCNL stesso.

In particolare, si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di prima ammonizione registrata ("*ammonizione verbale*") e successivamente ammonizione scritta il lavoratore che con negligenza commetta una violazione non grave delle disposizioni del presente Modello;
- b) incorre nel provvedimento della multa o, nei casi più gravi o di recidiva, della sospensione dal lavoro comunque non superiori al massimo previsto dal CCNL di tempo in tempo vigente il lavoratore che con negligenza commetta una o più violazioni del presente Modello;
- c) incorre nel provvedimento del licenziamento il lavoratore che intenzionalmente o con grave negligenza adotti comportamenti in grave violazione del presente Modello e tali comportamenti possano astrattamente costituire Reati o, comunque, aumentino concretamente il rischio della commissione dei Reati stessi.

A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, le ammonizioni di cui alla lettera a) potranno essere inflitte al dipendente in caso di:

- mancato utilizzo di DPI prescritti;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia ambientale.

A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, le sanzioni della multa o della sospensione potranno essere inflitte al dipendente che:

- effettui donazioni di modica entità senza le preventive autorizzazioni previste e/o dalle previsioni, se esistenti, del presente Modello;
- concluda contratti di consulenza non in forma scritta e/o senza le preventive autorizzazioni previste;
- ostacoli ai controlli, impedimento all'accesso alle informazioni ed alla documentazione da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- non riporti o dia incompleta informazione alla Direzione in merito a incidenti ed infortuni;
- non riporti o dia incompleta informazione alla Direzione in merito a incidenti ambientali;
- non si presenti senza giustificato motivo agli eventi di formazione cui è stato iscritto previa comunicazione;
- non si presenti senza giustificato motivo alle visite mediche periodiche di medicina del lavoro;
- operi lo smaltimento di rifiuti in maniera illecita;
- ponga in essere comportamenti discriminatori.

In aggiunta a quanto precede, le sanzioni di cui alla lettera b) potranno essere inflitte al dipendente in caso di eventuale reiterazione o pericolo imminente derivante da:

- mancato utilizzo di DPI prescritti;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia ambientale.

A mero titolo esemplificativo ma non limitativo, la sanzione del licenziamento potrà essere inflitta al dipendente che da solo o in concorso con altri soggetti, anche esterni alla Società:

- in generale, nell'espletamento di Attività Sensibili, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nonché compia atti contrari agli interessi della Società e pertanto arrechi danno alla Società stessa;
- effettui donazioni non di modica entità a favore di persone fisiche al di fuori dei limiti eventualmente stabiliti dalla delega allo stesso conferita e/o dai processi aziendali e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello e/o del Codice Etico;

- effettui pagamenti in contanti o in natura al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle deleghe appositamente conferite e/o dai processi aziendali e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello e/o del Codice Etico;
- falsifichi documenti e/o dichiari il falso al fine di far risultare l'osservanza propria e/o di altri dipendenti delle leggi e/o del presente Modello;
- reiteri comportamenti e violazioni indicate alla lettera b) che precede.

9.3. Misure nei confronti di dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle disposizioni del presente Modello saranno applicate misure proporzionate ed adeguate alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità della violazione, in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti ed alla normativa civilistica vigenti.

9.4. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e/o dal Codice Etico da parte di amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

9.5. Misure nei confronti di collaboratori o di *partner* commerciali

In caso di violazione del Modello da parte di Collaboratori o di *partner* commerciali ed in relazione alla gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme al Consiglio di Amministrazione, valuterà se porre termine alla relazione e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù di specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno anche prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

9.6 Sanzioni disciplinari "Whistleblowing"

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, il sistema disciplinare adottato da Eco Demolizioni di cui ai Paragrafi che precedono è applicabile, *mutatis mutandis*, anche nei confronti dei soggetti che:

- a) si rendano responsabili nei confronti del segnalante o degli altri soggetti protetti dal citato D. Lgs. 24/2023 di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o di ostacolo³³ (anche solo nella forma tentata o della minaccia), diretto o indiretto, che possa causare un danno ingiusto alla persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- b) abbiano effettuato una segnalazione che si sia rivelata infondata con dolo o colpa grave;
- c) sia riconosciuti autori della condotta illecita oggetto della segnalazione;
- d) violino gli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- e) abbiano ostacolato o tentato di ostacolare le segnalazioni;
- f) abbiano svolto in maniera inefficiente le attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.

³³ A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella fattispecie degli atti di ritorsione o discriminatori o di ostacolo: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

PARTE SPECIALE A

I REATI NEI CONFRONTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 TIPOLOGIE DI REATI³⁴

I Reati contro la Pubblica Amministrazione, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico della Società, sono i seguenti (cfr. artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto):

- Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili³⁴;
- Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Art. 316-*bis* c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche;
- Art. 316-*ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- Art. 317 c.p. Concussione;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione³⁵;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p.);
- Art. 319-*ter*, co. 1°, c.p. Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 319-*quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità (cd. concussione per induzione);
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore;
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- Art. 322-*bis* c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Art. 346-*bis* c.p. Traffico di influenze illecite;
- Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti³⁶;
- Art. 353-*bis* c.p. Turbata libertà nella scelta del contraente³⁷;
- Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture;

³⁴ Da ultimo introdotto con la Legge l. n. 112/2024 che ha altresì abrogato l'abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e modificato l'art. 346 bis c.p..

³⁵ La menzionata Legge n. 69/2015 ha reintrodotto, quale soggetto attivo del reato, l'incaricato di pubblico servizio.

³⁶ Da ultimo introdotto con la Legge n.137/2023 nel perimetro dei reati sensibili ex Decreto.

³⁷ Da ultimo introdotto con la Legge n.137/2023 nel perimetro dei reati sensibili ex Decreto.

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Art. 377- <i>bis</i> c.p. | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; |
| - Art. 2, Legge 898/1986 | Frode ai danni del Fondo europeo agricolo; |
| - Art. 640, co. 2, n. 1, c.p. | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico; |
| - Art. 640- <i>bis</i> c.p. | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ³⁸ ; |
| - Art. 640- <i>ter</i> c.p. | Frode informatica. |

1.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati sopra elencati, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta dalla Società risultano essere le seguenti:

- gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- partecipazione a gare e/o offerte ad evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima (il cui ambito di rischio è la gestione amministrativa, la gestione del personale, la gestione dei rapporti con funzionari pubblici - quali A.S.L., SPISAL, ADE, GDF, ecc.);
- gestione dei rapporti con enti e/o funzionari pubblici relativi all'emanazione di provvedimenti amministrativi (il cui ambito di rischio è rappresentato dalla presentazione di istanze per ottenere concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni comunali, *nulla osta*, approvazione di progetti edilizi, autorizzazioni, D.I.A.);
- comunicazione di dati e informazioni aziendali;
- acquisti effettuati da fornitori vicini alla e/o indicati dalla Pubblica Amministrazione.

1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare i reati previsti

³⁸ Come da ultimo modificato dalla Legge. n. 25/2022.

dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto. È altresì proibito attuare comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici che ispirano la Società ed in considerazione dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento della propria attività, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, *partner* o altri soggetti terzi operanti per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, del tipo di incarico da svolgere o delle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla normale prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società anche quale Società Benefit. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Società, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve (i) non dare corso alla richiesta e (ii) fornire tempestivamente informativa al Consiglio di Amministrazione ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali, che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al Consiglio di Amministrazione ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali nel Modello nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Società nel corso dello svolgimento delle proprie attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, *partner*, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise anche con consulenti legali esterni, onde uniformarsi alle previsioni del Decreto e – se applicabile – al Codice degli Appalti;
- contenere apposita dichiarazione dei predetti soggetti con cui gli stessi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della citata norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

1.3.2 Principi specifici di comportamento

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (e quindi anche nell'ambito della partecipazione della Società a gare di cui sia parte la Pubblica Amministrazione stessa), a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o procure e/o poteri;
- nei casi in cui dovessero presentarsi situazioni non risolubili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Destinatario deve immediatamente segnalare tale situazione al proprio responsabile (se esistente) ovvero al Consiglio di Amministrazione;
- il Destinatario non può dare seguito a nessuna situazione di potenziale conflitto di interessi ovvero a tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione; in tale contesto, è obbligo del Destinatario di segnalare immediatamente tale situazione al proprio responsabile (se esistente) ovvero al Consiglio di Amministrazione;
- i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono – per quanto possibile ed in ragione della rilevanza per la Società dei contenuti dell'incontro stesso – essere tenuti alla presenza di due soggetti facenti parte della Società;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti è disciplinata dalla procedura su “*Controlli e Ispezioni sul luogo di lavoro*”; in ogni caso, è raccomandabile che, successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito redigano, nella misura in cui tutte le suddette informazioni non risultino già dal verbale predisposto dall'autorità procedente, un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite;
- le informazioni di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non devono quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi

soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;

- l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà parametrata a quella prevista per figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione. È fatto in ogni caso obbligo di rispettare le procedure aziendali in vigore³⁹;
- nei processi deliberativi per le spese dovute al conferimento di incarichi di appalto, la scelta dei fornitori deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare le procedure aziendali oltre che quanto previsto dal Codice Etico, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione⁴⁰;
- la decisione di sottoscrivere un contratto che abbia quale controparte la Pubblica Amministrazione deve essere assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero dai soggetti all'uopo debitamente autorizzati ed il relativo accordo dovrà essere sottoscritto dal Presidente della Società stessa ovvero da soggetto all'uopo debitamente autorizzato. Tutta la relativa documentazione dovrà essere quindi mantenuta agli atti della Società;
- in quanto rappresentanti della Società, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali.

Ogni Destinatario è quindi tenuto al rispetto:

- dei principi di comportamento sopra elencati;
- delle procedure adottate dalla Società; e
- del Codice Etico.

³⁹ In particolare, il processo di selezione del personale deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Mansionario aziendale.

⁴⁰ Si veda la procedura per la selezione dei fornitori.

Inoltre, ogni Destinatario è tenuto ad attenersi, nello svolgimento della propria attività, anche alle indicazioni contenute nei Protocolli che seguono.

*

In aggiunta a quanto precede, tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto dei principi (generali e/o specifici) qui esposti, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché dalla presente Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Rientra, a titolo esemplificativo, nell'ambito di tale documentazione:

- licenze, autorizzazioni e simili connesse all'attività della Società;
 - gli accordi con le controparti contrattuali che siano soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio;
 - atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
 - verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
 - atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc..
- Laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, la Società fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione; il soggetto che ha proceduto all'effettuazione di tale attività è tenuto a predisporre un documento di resoconto avente ad oggetto

la descrizione dei dati inviati ed il motivo dell'invio. Il predetto documento di resoconto deve quindi essere archiviato in formato cartaceo e/o elettronico in modo tale da rendere possibile il controllo sulla menzionata attività di trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione.

Chiunque facente parte della Società (amministratori, Dipendenti, Collaboratori, etc.) intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione è tenuto, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello e/o in altri documenti ufficiali della Società (quale il Codice Etico), a sottoscrivere, su invito dell'organo amministrativo di Eco Demolizioni, una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

1.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale, chiunque entri in contatto con la Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni, accertamenti e verifiche è tenuto a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione disciplinati nella presente Parte Speciale

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

1 REATI SOCIETARI

1.1 TIPOLOGIE DI REATI⁴¹

I Reati societari previsti dal Decreto all'art. 25-ter sono i seguenti:

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità;
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo⁴²;
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione sul conflitto di interessi;
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;⁴³
- Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;⁴⁴
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.⁴⁵

⁴¹ Così come modificati dalla Legge n. 69/2015 e dalla Legge 3/2019.

⁴² L'articolo 37, comma 35, del D. Lgs. n. 39/2010 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

⁴³ Come da ultimo modificato dalla Legge n. 3/2019.

⁴⁴ Come da ultimo modificato dalla Legge n. 3/2019.

⁴⁵ L'art. 54 del Decreto introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma rinvia espressamente all'art. 29 del citato decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, si potrà incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.. Alla responsabilità penale della persona fisica si affianca – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare entra a far parte, quindi, del catalogo dei "reati presupposto", tra i reati in materia societaria di cui all'art. 25-ter del Decreto. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal Codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1. La nuova disposizione punisce, dunque, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa comune, ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 (i.e. i soggetti apicali ovvero i soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza). Considerato che il valore della quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, la sanzione pecuniaria applicabile nella specie va da un minimo di Euro 38.700,00 ad un massimo di Euro 464.700,00, più, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3.

1.1.bis – CORRUZIONE TRA PRIVATI

Ferma restando l’elencazione al precedente paragrafo dei reati societari individuati dall’art. 25-ter del Decreto, la Società ritiene opportuno trattare separatamente – anche sotto il profilo dei principi di comportamento – del reato di corruzione tra privati (e del reato di corruzione in genere). Tale reato è stato introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto a seguito della promulgazione della legge del 6 novembre 2012, n. 190, cd. “*Legge Anticorruzione*”, avente ad oggetto “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) e modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 che, in vigore dal 14 aprile 2017, ha dato attuazione alla delega prevista dall’art. 19, Legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea del 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l’economia ed altera la concorrenza.

Rispetto al primo tentativo di recepimento attuato con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio in ordine alla responsabilità degli enti ed attribuita rilevanza penale all’istigazione alla corruzione tra privati.

La principale novità della riforma è indubbiamente l’eliminazione della relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il “nocumento alla società”.

Ai fini della configurabilità del reato non è pertanto più necessario che sussista l’elemento oggettivo del danno subito dalla società, che viene radicalmente espunto dalla struttura delle fattispecie.

Con riguardo, poi, ai soggetti autori del reato vengono ora inclusi non solo coloro che rivestono posizioni anche non apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Rilevante è anche l’estensione della fattispecie agli enti privati non societari tra i quali si possono annoverare non solo gli enti no-profit ma anche le fondazioni (si pensi, ad esempio, a quelle bancarie), i partiti politici ed i sindacati.

Inoltre, sia nell’ambito della corruzione attiva sia in quella passiva, viene ora espressamente tipizzata la modalità della condotta “per interposta persona”, con ulteriore fattispecie di responsabilità per l’intermediario, dell’intraneo o dell’estraneo.

Il suddetto D. Lgs 38/2107 ha quindi modificato la formulazione dell’art. 2635 c.c. (di cui si riporta il testo)

e richiamato nel Decreto stesso all'art. 25-*ter*, comma 1, lett. s-*bis*.

Da ultimo, la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha modificato il regime di procedibilità del reato eliminando la richiesta della querela di parte e prevedendo la procedibilità d'ufficio, sia per il reato di corruzione che di istigazione tra privati.

Art 2635 Codice civile - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”.

*

Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati (come introdotto dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38)

Con l’introduzione dell’art. 2635-bis trova ingresso nel nostro ordinamento il reato di istigazione alla corruzione tra privati, il cui testo è di seguito riprodotto.

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona,

una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, 1° co.).

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell’intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell’omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, 2° co.).

La normativa, per entrambe le fattispecie (istigazione attiva e passiva), stabilisce la pena della reclusione da otto mesi a due anni, ovvero la pena di cui all’art. 2635, ridotta di un terzo.

*

Con riguardo al reato in parola, l’esame dei presidi di cui si è dotata la Società ha consentito di qualificare il rischio di commissione del reato in parola come “basso”.

La Società ritiene comunque opportuno individuare ed indicare qui di seguito i principi di comportamento relativi alla prevenzione dei reati in parola, rispetto agli altri cd. “reati societari” sopra elencati per i quali trovano applicazione le previsioni riportate nei successivi paragrafi 1.2 – 1.3.

In tale contesto, la Società raccomanda ai Destinatari di attenersi alle seguenti regole:

- evitare di dar corso a comportamenti che possano integrare la fattispecie di reato della corruzione tra privati;
- attenersi al rispetto delle prassi e delle procedure interne per quanto attiene alle negoziazioni con i clienti e/o con i fornitori (segnatamente è fatto obbligo di rispettare le previsioni della procedura sugli “*Selezione fornitori e Approvvigionamenti*”);
- la scelta dei fornitori deve avvenire nel rispetto della suddetta procedura;
- rispettare le previsioni dei contratti stipulati con i clienti e con i fornitori;
- in particolare, nell’ambito della vendita dei prodotti forniti dalla Società, non discostarsi dai prezzi di listino previsti dalla Società, né dai margini di sconto concedibili ai clienti sulla scorta delle linee guida fornite dalla Società stessa;

- eventuali eccezioni (che dovranno essere motivate per iscritto) rispetto a quanto previsto sopra, dovranno essere formalmente autorizzate dal responsabile della funzione di appartenenza; di tali eccezioni dovrà essere comunque conservata la relativa documentazione.

1.2 AREE DI RISCHIO

I Reati elencati al precedente paragrafo tutelano, fra l'altro, (i) la veridicità, la trasparenza e la correttezza delle informazioni relative alla Società; (ii) l'effettività e l'integrità del capitale e del patrimonio sociale e (iii) il regolare e corretto funzionamento della Società.

Pertanto, sono considerate come aree di rischio:

- la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- la redazione, la compilazione e la raccolta della documentazione e dei dati necessari per la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- la comunicazione dei dati sociali;
- le operazioni straordinarie sul capitale (es. riduzione del capitale, fusioni, ecc.).

I soggetti a rischio sono gli Amministratori e i Responsabili delle singole Funzioni della Società.

1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

1.3.1 Principi generali di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - il Codice Etico;
 - ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno;
- osservare, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, un comportamento corretto, trasparente e pienamente conforme alle norme di legge e regolamentari, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica della Società e

sull'evoluzione delle relative attività;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, e devono mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- evitare in ogni modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine di Eco Demolizioni.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Eco Demolizioni;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione da parte del Collegio Sindacale o del Sindaco unico;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- compiere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

- porre in essere azioni non coerenti con le procedure o regole formalizzate, causando così un sostanziale scollamento tra quanto previsto dal Modello Organizzativo e quanto effettuato nella prassi;
- tenere comportamenti che impediscano la verifica ed il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.3.2 Principi specifici di comportamento

Nella predisposizione delle comunicazioni sociali i Destinatari sono tenuti a garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

- verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con i conti sezionati;
- identificazione delle risorse interessate dei dati e delle notizie che le stesse devono fornire, nonché delle tempistiche, per la predisposizione del bilancio;
- verifica della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni comunicate dalle suddette risorse e sigla sulla documentazione analizzata;
- svolgimento e formalizzazione dell'analisi degli scostamenti rispetto ai dati del periodo precedente e formalizzazione delle motivazioni che hanno portato i maggiori scostamenti.

Il Responsabile Amministrativo verifica e concorre a predisporre con il Consulente esterno la proposta di bilancio annuale e le relazioni infrannuali, per poi sottoporli al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

Qualora sia previsto o si renda opportuno, secondo le specifiche professionalità richieste dalla natura dell'attività o dell'incarico, avvalersi delle prestazioni di consulenti o professionisti esterni che, nell'interesse della Società, svolgano attività che comportano la predisposizione delle comunicazioni sociali, i Destinatari sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- il Responsabile Amministrativo, insieme al Direttore Generale pro tempore, individua il consulente o il professionista esterno, sulla base delle loro competenze e professionalità e richiede, se necessario, il preventivo dei compensi per la prestazione;
- il Responsabile Amministrativo, di concerto al Direttore Generale *pro tempore*, predispone una proposta d'incarico, la quale deve prevedere apposita informativa sul Modello Organizzativo, nonché sulle conseguenze che possano derivare da condotte contrarie alle prescrizioni dello stesso;

- l'incarico viene presentato dal responsabile Amministrativo al Direttore Generale pro tempore, il quale lo sottoscrive per accettazione;
- il Responsabile Amministrativo verifica le prestazioni rese dal professionista, autorizza il pagamento dei compensi concordati secondo gli accordi e adotta tutti gli interventi necessari nel caso in cui dovessero insorgere problematiche nel corso della collaborazione, informando tempestivamente il Direttore Generale;
- il Responsabile Amministrativo conserva tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

1.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Inoltre, i soggetti a vario titolo coinvolti sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con periodicità almeno semestrale, ulteriori informazioni specificamente richieste ovvero:

- rilievi effettuati dal Sindaco a seguito delle attività di verifica da questi effettuate periodicamente;
- rilevanti modifiche dell'assetto sociale.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un apposito archivio– tutta la documentazione all'uopo necessaria.

PARTE SPECIALE C

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

1 REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

1.1 TIPOLOGIE DI REATI

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e di controllo relativi ai reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come individuati nell'articolo 25-*septies*⁴⁶ del Decreto Legislativo.

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo sono le seguenti:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.).

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore; ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, co. 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (art. 583, co. 2, c.p.).

Le richiamate fattispecie rilevano solo se commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il regime sanzionatorio applicabile alla Società per i reati in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro è di natura sia pecuniaria che interdittiva.

Si segnala che, a differenza della generalità dei reati-presupposto previsti dal Decreto, che sono di natura dolosa, i Reati considerati nella presente Parte Speciale sono di natura colposa (conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto).

⁴⁶ In tale contesto, si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. sono stati recentemente modificati dalla Legge 3/2018 la quale ha introdotto – per entrambe le ipotesi delittuose – un inasprimento della pena nel caso in cui il reato sia stato commesso “*nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria*”.

Le previsioni contenute nella presente Parte Speciale del Modello Organizzativo sono rivolte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

Si è posto, altresì, il problema di conciliare il criterio fondamentale di attribuzione della responsabilità per gli enti di cui all'art. 5 del Decreto (*“l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio”*) con l'elemento soggettivo che contraddistingue i delitti sopra descritti (ove tipicamente l'evento non è voluto, ancorché preveduto).

L'evento lesivo dell'incolumità del lavoratore difficilmente potrà tradursi in un qualche interesse o vantaggio in capo all'azienda di appartenenza, a meno che la violazione delle norme antinfortunistiche sia posta in relazione al minor costo sostenuto per il loro mancato rispetto.

Le ultime versioni delle Linee Guida di Confindustria – ritenute dal Ministero della Giustizia *“complessivamente adeguate e idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001”* – recepiscono integralmente il sistema degli adempimenti imposti dall'ordinamento in materia di prevenzione antinfortunistica (Legge n. 123/2007 e D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.).

La normativa primaria (Legge n. 123/2007 e D. Lgs. 81/2008 s.m.i.), la documentazione interna predisposta da Eco Demolizioni afferente ai controlli programmatici svolti e da svolgere, nonché le singole procedure già adottate al fine di disciplinare le aree di rischio individuate, costituiscono naturale presupposto per la descrizione dei principi di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi e per la redazione del protocollo denominato *“Verifica degli adempimenti in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro”*.

Prima di enunciare i principi di comportamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le procedure che costituiscono il protocollo finalizzato alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, è opportuno richiamare le principali figure previste dalla normativa di settore (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

1.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Per quanto attiene alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Documento di Valutazione dei Rischi ex artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 adottato dalla

Società individua i soggetti che la vigente normativa indica quali destinatari di specifiche responsabilità e competenze in tema di sicurezza. In particolare, in Eco Demolizioni, questi sono:

Datore di Lavoro

Al vertice dell'organigramma aziendale si trova il Datore di Lavoro che, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008, è il principale garante della sicurezza all'interno dell'impresa; più specificamente è *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”*.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti, principali, obblighi:

- in via esclusiva, in quanto obblighi non delegabili:

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (art. 17 del D. Lgs. 81/2008);
- elaborare e aggiornare il “Documento di valutazione dei rischi” (art. 17 del D. Lgs. 81/2008).

Al Datore di Lavoro sono altresì attribuiti ulteriori obblighi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 (estesi anche ai Dirigenti secondo le competenze e le attribuzioni ad essi conferite) di seguito elencati:

- a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c. individuare i preposti e formalizzare le relative nomine;
- d. affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- e. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- f. adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- g. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- h. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- i. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008;
- l. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- o. elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- p. assumere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q. comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- r. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 81/2008;
- s. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D. Lgs. 81/2008;

- t. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008;
- v. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- w. comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- x. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- 1) la natura dei rischi;
- 2) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- 3) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- 4) i dati di cui alla precedente lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
- 5) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Datore di Lavoro e preposto incaricato per i lavori affidati con contratto di appalto d'opera e relativi sub-appalti di manodopera ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008

Si intende il Datore di Lavoro così come definito in precedenza, il quale affida lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. Eco Demolizioni, in molte occasioni, svolge lavori stipulando contratti di sub-appalto. In tali circostanze: al suddetto soggetto sono attribuiti i seguenti obblighi ex art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008:

- a. verificare, con le modalità previste dal suddetto decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
- c. nel caso di subappalto, verificare il preposto incaricato all'appaltatore e la redazione del POS conforme al DUVRI.

Nell'ipotesi di cui sopra, il datore di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni qui previste non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Dirigenti

Con tale figura si intende il personale che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Eco Demolizioni sta individuando tali figure da inserire nell'organigramma per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Quanto ai compiti che gravano sui Dirigenti, si rimanda a quanto indicato nella parte sul Datore di Lavoro alle lettere da a) a x).

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Coincide con la persona in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 32 D. Lgs. n. 81/2008, designata dal Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante per la sicurezza, a dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008. A supporto del Datore di Lavoro, Eco Demolizioni ha nominato un RSPP esterno. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008;
- f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 81/2008.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Medico Competente

Si intende il medico, designato dal Datore di Lavoro, specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 81/2008;
- b. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f. visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;

- g. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

Le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuate:

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche di cui sopra, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Si intende la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo quanto disposto dall' art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il RLS:

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d. è consultato in merito all' organizzazione della formazione di cui all' articolo 37 del D. Lgs. 81/2008;
- e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008;
- h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- h. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008;
- i. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- j. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- k. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del Datore di Lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Preposto

Si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri conferitigli, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Preposto è responsabile, nell'ambito delle sue funzioni organizzative, del rispetto delle normative di sicurezza da parte dei lavoratori ai quali fornisce istruzioni ed informazioni opportune.

Al Preposto, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti ex art. 19, D. Lgs. 81/2008:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di protezione

collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro responsabili;

- b. verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008.

Addetto di primo soccorso

Si intende la persona a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza.

In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di Addetti di primo soccorso adeguato alla struttura ed all'attività svolta.

All'Addetto di primo soccorso, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:

- adempiere correttamente ai propri compiti in materia di primo soccorso;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso.

Addetto prevenzione incendi e gestione emergenze

Si intende la persona a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

In seno alla Società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di Addetti prevenzione incendi e gestione emergenze adeguato alla struttura ed all'attività svolta.

All'Addetto prevenzione incendi e gestione emergenze, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:

- adempiere correttamente ai propri compiti in materia di prevenzione incendi;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti la lotta antincendio e l'evacuazione dai luoghi di lavoro.

Lavoratori

Si intendono tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

In particolare, i Lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, al fine di stabilire, secondo il tipo di attività svolta, quali DPI sono da utilizzare presso ogni deposito della Società;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente, al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti, per definire l’attuazione ed il controllo dell’assistenza sanitaria dei lavoratori in ogni deposito della Società.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni alla struttura organizzativa di Eco Demolizioni, svolgono un’attività potenzialmente incisiva sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Allo scopo, devono considerarsi “Terzi Destinatari”:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione;
- i fabbricanti ed i fornitori;
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti;
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

L’SPP svolge altresì funzioni di monitoraggio ed analisi dell’andamento del numero di infortuni durante la riunione annuale per la sicurezza e ove necessario promuove l’ulteriore miglioramento delle azioni già intraprese durante l’anno.

Alle funzioni sopra definite si farà riferimento sia nei Principi Generali sia nel Protocollo previsti nella presente Parte Speciale.

1.3 AREE DI RISCHIO

Fermo restando che qualsiasi attività svolta nell’ambito della Società può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell’accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro previsti dalla presente Parte Speciale C, si segnala che i maggiori rischi per i lavoratori si riscontrano nello svolgimento dell’attività svolta nei cantieri appartenenti a terzi nel cui ambito la Società opera.

Sono altresì considerate a rischio – ancorché indirettamente – le attività connesse all’esecuzione di opere in appalto presso la Società.

1.4 PRINCIPI GENERALI

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- avere cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro di cui rispondono, in conformità ai ruoli loro assegnati e ai mezzi messi a disposizione dal Datore di Lavoro;
- rispettare ed adeguarsi agli ordini e alle discipline aziendali di sicurezza forniti dal Datore di Lavoro in materia di protezione collettiva e individuale;
- utilizzare, secondo le istruzioni i macchinari e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al responsabile gerarchico ogni carenza, deficienza od eventuale situazione di pericolo degli strumenti di cui sopra di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- contribuire, per quanto di competenza, alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- intervenire direttamente e tempestivamente, in caso di evidente emergenza, per eliminare o ridurre le situazioni di rischio, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- sottoporsi, secondo le tempistiche previste e le mansioni ricoperte, ai piani di sorveglianza sanitaria;
- contribuire, unitamente al Datore di Lavoro, al rispetto della normativa di settore nonché all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti o comunque necessari al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- partecipare alle iniziative aziendali, secondo il calendario prestabilito, in tema di formazione ed informazione circa l'utilizzo di macchinari e il rischio di incidenti.

I Destinatari hanno, inoltre, il diritto di:

- essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

- ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso corsi di formazione dedicati, sulle problematiche relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale, sulla attuazione delle disposizioni interne aziendali e sull'utilizzo di singoli macchinari;
- potersi sottoporre alle visite mediche programmatiche secondo il piano sanitario elaborato.

1.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I soggetti responsabili dell'individuazione, dell'attuazione e del controllo sulle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute nei luoghi di lavoro sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, il Datore di lavoro – coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – con periodicità definita:

- provvede a informare l'OdV in merito agli esiti delle verifiche sulla corretta attuazione della normativa vigente e lo tiene costantemente informato in relazione allo stato dei suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva;
- le statistiche relative agli incidenti verificatisi sul luogo di lavoro, specificandone la causa, l'avvenuto riconoscimento di infortuni e la relativa gravità;
- ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento della valutazione dei rischi;
- l'elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed *extra-budget*;
- in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni in materia ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve essere immediata;
- informa tempestivamente l'OdV circa eventuali azioni e/o interventi dell'Autorità Giudiziaria nonché della Polizia Giudiziaria (compresa la ASL con funzione di Polizia Giudiziaria, o lo SPISAL), in caso di verifica circa il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze, può conferire mandato a consulenti esterni qualificati e selezionati secondo apposita procedura, affinché effettuino ispezioni volte ad ottenere formale valutazione riguardo ai seguenti aspetti:

- la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia;
- la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi di cui al punto precedente alla normativa ed al presente Modello Organizzativo;
- la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti alla migliore prassi per il settore in cui opera la Società.

I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni vengono comunicati tramite apposita relazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce delle risultanze di cui sopra, pur non ricoprendo un ruolo operativo, svolge i compiti di seguito indicati:

- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello Organizzativo, ivi incluse le segnalazioni non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da Eco Demolizioni, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dall'area aziendale sottoposta a verifica;
- proporre al Consiglio di Amministrazione gli eventuali aggiornamenti del Modello Organizzativo o delle procedure previste per la sua attuazione, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'Organismo di Vigilanza, cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nella Società, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ed agli Organi di Controllo, se nominati, i termini e le modalità previste dal Modello Organizzativo, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un apposito archivio– tutta la documentazione all'uopo necessaria.

- PROTOCOLLO -

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

1. SCOPO E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Il presente protocollo individua e regola le modalità a cui Eco Demolizioni deve attenersi nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

È opportuno quindi evidenziare che la Società, nell'ottica di garantire i migliori presidi nell'area di riferimento, ha ottenuto e mantiene in vigore la certificazione secondo lo Standard ISO 45001 che costituisce un'esimente (ancorché parziale) onde evitare di incorrere nella responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 connessa ai reati in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

In tale contesto procedurale, la Società applica le disposizioni di prevenzione e controllo previste dalla legge, così come individuate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi inclusa l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008, ove richiesto dalla normativa vigente.

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società costituisce un riferimento fondamentale per tutti i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori di Eco Demolizioni, intrattengono rapporti con la stessa.

La Società dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi armonizzando gli stessi con il suddetto sistema di certificazione:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di lavoro a ciascuno dei lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Destinatari;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti i Destinatari;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;

- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, SPISAL, ecc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di Eco Demolizioni.

Inoltre, la Società fornisce adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza, è facilmente comprensibile e consente di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- l'RSPP e il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa applicabile e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di sicurezza;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neoassunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione e, laddove previsto e/o necessario, deve essere ripetuta periodicamente.

Il presente protocollo si pone la finalità di istituire – in uno con le procedure già in essere presso la Società – un controllo circa l'effettività e l'adeguatezza del sistema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, attraverso la codificazione di un sistema di informazione e di ispezione che metta l'Organismo di Vigilanza in condizione di entrare in possesso e di conoscere la documentazione aziendale predisposta dalla Società per quanto concerne il programma preventivo di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che operano nella Società, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

L'applicazione deve essere estesa anche a coloro che, esterni alla Società, intrattengano rapporti contrattuali con Eco Demolizioni in forza di contratti d'appalto o di fornitura (art. 26, D. Lgs. 81/2008).

Come si è già avuto modo di evidenziare, la Società opera anche tramite sedi secondarie costituite e/o cantieri aperti diverse parti di Italia.

In tale contesto, la Società pone sempre grande attenzione a garantire un adeguato livello di presidio a tutti i lavoratori che operano nel cantiere.

La Società, in concomitanza con l'inizio di qualunque progetto, si assicura quanto meno di rispettare la normativa locale in materia di sicurezza e ciò sia tramite personale esperto messo a disposizione da Eco Demolizioni sia tramite l'ausilio di professionisti del luogo che operano in affiancamento agli addetti della Società.

Si veda anche quanto descritto al successivo paragrafo 5 con riferimento agli *audit* in materia di sicurezza effettuati presso i cantieri della Società.

3. RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO

In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire – i rischi per i lavoratori.

4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) adottato dalla Società, rappresenta l'evidenza documentale di un processo permanente di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il DVR è il documento elaborato dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il Medico Competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e contiene:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per tale valutazione, che è effettuata in relazione alla natura dell'attività dell'impresa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a) che precede;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento è custodito presso Eco Demolizioni.

Per l'individuazione dei fattori di rischio e/o criticità e, più in generale, sul contenuto dello stesso si rimanda alle osservazioni e ai rilievi in esso descritti.

L'attività di redazione del documento di valutazione dei rischi (o analogo documento) viene effettuata in relazione ai singoli cantieri aperti dalla Eco Demolizioni attraverso l'RSPP esterno nominato, e ciò nell'ottica di consentire un elevato grado di presidio in merito alle tematiche attinenti la sicurezza dei lavoratori.

*

La Società ha predisposto, altresì, i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le ditte appaltatrici operanti nella Società, fornendo le informazioni necessarie per eliminare i rischi dovute alle interferenze tra le attività delle ditte medesime. Nel caso di lavori affidati in appalto (o sub appalto) ad imprese esterne o a lavoratori autonomi, infatti, il Datore di Lavoro committente predispone il "*Documento di valutazione dei rischi interferenti*", che indica le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze

con i lavori delle diverse imprese coinvolte e per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le stesse.

Il documento in esame riguarda esclusivamente i rischi da interferenza tra le attività del committente e l'attività dell'impresa (o delle imprese) appaltatrice o del lavoratore autonomo e non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Per l'individuazione delle suddette criticità si rimanda alle osservazioni e ai rilievi in essi descritti.

5. AUDIT PERIODICI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Sempre nell'ottica di garantire un elevato standard in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, tutti i cantieri aperti f sono soggetti alle procedure interne della Società certificate dallo standard previsto dalla ISO 45001; la Società inoltre procede all'effettuazione di attività di *audit* – con cadenza, in relazione al livello e all'entità dei rischi presenti, almeno annuale – sul sistema di gestione della sicurezza all'interno di detti cantieri.

Tutte le attività svolte all'interno del cantiere vengono analizzate per individuare i pericoli presenti nonché gli aspetti organizzativi ed operativi che possono influire significativamente sulla salute e sicurezza sul lavoro (in modo reale o potenziale) e ciò al fine di continuamente migliorare il già elevato grado di presidio che la Società garantisce ai propri dipendenti.

PARTE SPECIALE D

REATI AMBIENTALI

1 REATI AMBIENTALI

1.1 TIPOLOGIE DI REATI⁴⁷

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e di controllo relativi ai reati ambientali, così come individuati nell'articolo 25-*undecies* del Decreto Legislativo e dai relativi richiami al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rubricato “*Norme in materia ambientale*” (di seguito il “**Decreto Ambiente**”).

Nella presente Parte Speciale non si è provveduto ad indicare tutte le fattispecie richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto (e quindi dal Decreto Ambiente)⁴⁷, la cui maggior parte non sembra allo stato essere rilevante per la Società, limitandosi a prendere in considerazione le sole condotte penalmente sanzionabili, essenzialmente riconducibili a cinque macrocategorie, ovvero:

- attività di scarico di acque reflue (art. 137 Decreto Ambiente, concernente gli scarichi di acque reflue industriali);
- attività di emissione in atmosfera di impianti e attività (art. 279 Decreto Ambiente, concernente l'esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione ottenuta);
- attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (artt. 255 e ss. Decreto Ambiente, concernenti ad esempio l'abbandono dei rifiuti, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata e la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- attività di combustione di materiali o sostanze diverse dai rifiuti (art. 296 Decreto Ambiente concernente l'attività di combustione dei rifiuti effettuata in difformità alle prescrizioni ambientali);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del Decreto).

⁴⁷ La legge n. 68/2015 ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs 231/2001, *inter alia*, il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), con aumento di pena nel caso di integrazione di tali reati in forma associativa aggravata e riduzione di pena in caso di commissione per colpa dei delitti di cui agli articoli 452-bis c.p. e 452-quater c.p. Si segnala, inoltre, che il D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 recante “*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*” ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) introducendo al contempo il nuovo reato di “*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*” di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.. Come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, il richiamo all'art. 260 del Codice dell'Ambiente operato dall'art. 25-*undecies* del Decreto, deve intendersi riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p..

1.2 AREE DI RISCHIO

Con riferimento alle tipologie di reato individuate nel precedente paragrafo ed in considerazione dell'attività svolta dalla Società sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- scarico di acque reflue industriali;
- la gestione e smaltimento dei rifiuti;
- la gestione e recupero/trasformazione dei rifiuti;
- la gestione delle sostanze pericolose; e
- le emissioni in atmosfera.

La funzione Responsabile Ambiente coordina le funzioni ed il personale coinvolto nell'attività connessa agli aspetti ambientali, definisce la documentazione interna di supporto e le metodologie di svolgimento e gestisce la documentazione tecnica correlata.

1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

1.3.1 Principi generali di comportamento

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- osservare le prescrizioni delle procedure aziendali relative al tema connesso agli aspetti ambientali;
- segnalare tempestivamente al responsabile ogni carenza o deficienza del sistema adottato dalla Società;
- segnalare tempestivamente al responsabile eventuali carenze riscontrate nel sistema organizzativo dell'operatore incaricato dello smaltimento dei rifiuti ed in generale di ogni operatore che svolga per conto della Società attività connesse agli aspetti ambientali.

Inoltre, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività che comportino scarichi idrici privi della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino scarichi idrici con parametri superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle autorità competenti;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;

- effettuare attività di gestione, movimentazione e smaltimento di sostanze pericolose non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;
- inoltrare alle autorità competenti comunicazioni sui valori riscontrati non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione dei rifiuti e delle sostanze qualificate come pericolose venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati) in tema di smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti (es. *acquisti*) al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. "*ecomafie*") utilizzando, a tal riguardo, eventuali *report* redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nella gestione dei rifiuti, è attribuito in particolare alla funzione Responsabile dell'Ambiente il compito di:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero e – in fase di rinnovo delle autorizzazioni – sospendere l'utilizzo del fornitore;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);

- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare all'Amministratore Delegato eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale e, dal momento della sua entrata in vigore, della compilazione del RENTRI ;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità al Direttore Generale (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari;
- far eseguire, con cadenza annuale, da una società esterna specializzata il livello di emissioni in modo tale da garantire il rispetto delle soglie di legge.

1.3.2 Principi specifici di comportamento

Fermo quanto precede, i Destinatari sono tenuti al pieno rispetto del Codice Etico nonché alle prescrizioni delle procedure implementate dalla Società con riferimento al tema connesso agli aspetti ambientali, e ciò in considerazione della certificazione in materia ambientale ISO 14001 di cui si è dotata la Società stessa.

In proposito, a completamento ed integrazione di quanto previsto nel presente Modello e nel Codice Etico, ogni Destinatario è tenuto a rispettare quanto disposto dall'apposito manuale del sistema di gestione ambientale e, con specifico riferimento alle aree di rischio sopra individuate, le seguenti procedure:

- quanto alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, le procedure interne relative al monitoraggio dei dati ambientali onde verificare i risultati ottenuti e quindi il miglioramento continuo;
- quanto alle emissioni in atmosfera, la procedura per la gestione ed il controllo – anche tramite laboratori esterni all'azienda – delle emissioni stesse;
- quanto alle sostanze catalogate come pericolose, la procedura con la quale vengono disciplinate le operazioni di scarico, movimentazione, stoccaggio e utilizzo di dette sostanze;
- quanto agli scarichi idrici, le procedure relative alla Gestione delle risorse e prevenzione dell'inquinamento e al Monitoraggio dei dati ambientali, con le quali viene disciplinata la gestione e il controllo delle risorse idriche.

1.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

PARTE SPECIALE E

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI

IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1 REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1.1 TIPOLOGIE DI REATI

I Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sul territorio nazionale è irregolare, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico della Società, sono i seguenti (cfr. artt. 25-*duodecies* del Decreto):

- art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. n. 286 del 1998: utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. n. 268 del 1998: condotte di chi dirige, organizza, finanzia ed effettua il trasporto di cittadini stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di soggiorno irregolare.

Pertanto, in ragione dei richiami normativi contenuti nell'art. 25-*duodecies* del Decreto, l'ente che utilizza alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro. Tale disposizione, tuttavia, genera responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto nei limiti dettati dall'art. 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs. n. 286 del 1998, ovvero se i lavoratori occupati alle proprie dipendenze sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.2 AREE DI RISCHIO

Ad oggi, la Società ha assunto alle proprie dipendenze un numero minoritario di cittadini stranieri (nell'accezione rilevante ai fini del reato in commento e cioè extracomunitari) e pertanto il reato in parola non viene qualificato come rilevante; peraltro, in un'ottica prudenziale, la Società ritiene opportuno individuare qui di seguito le aree di attività a rischio che presentano o che potrebbero presentare profili di maggiore criticità in relazione al reato in esame:

- selezione e assunzione del personale;

- gestione del personale.

1.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

1.3.1 Principi GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici che ispirano la Società, ai Destinatari è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra descritta;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

1.3.2 Principi SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Le regole riportate nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale di Eco Demolizioni.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- devono essere definiti con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni e/o direzioni responsabili per la assunzione del personale, in modo da garantire – in caso di lavoratore straniero – il continuo controllo della sussistenza al momento dell'assunzione e permanenza durante tutto il periodo di assunzione del permesso di soggiorno e degli altri requisiti che consentono di proseguire nel rapporto lavorativo;
- evitare l'assunzione o la promessa di assunzione, nonché il mantenimento alle dipendenze di lavoratori che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di personale il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate.

Chiunque facente parte della Società che operi nell'ambito della selezione del personale ovvero che abbia modo di intervenire nel processo di assunzione di nuovo personale è tenuto a verificare che nei contratti con i lavoratori e con le agenzie di somministrazione di manodopera siano inserite clausole che regolino le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel presente Modello, con riferimento in particolare all'assenza, mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno del personale impiegato.

1.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di utilizzo di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure interne per la prevenzione del reato descritto;
- effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne di assunzione e mantenimento alle dipendenze di cittadini stranieri;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da dirigenti e/o dipendenti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente della Società, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

PARTE SPECIALE F

REATI TRIBUTARI

1 REATI TRIBUTARI

1.1 TIPOLOGIE DI REATI

I Reati originariamente previsti dal Decreto all'art. 25-*quinqüiesdecies* e 25-*sexiesdecies* sono i seguenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Art. 2 D. Lgs. 74/2000 | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti; |
| - Art. 3 D. Lgs. 74/2000 | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; |
| - Art. 8 D. Lgs. 74/2000 | Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; |
| - Art. 10 D. Lgs. 74/2000 | Occultamento o distruzione di documenti contabili; |
| - Art. 11 D. Lgs. 74/2000 | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; |
| - D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 | Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale. |

*

1.1.BIS – AGGIORNAMENTO A VALLE DELLA DIRETTIVA PIF

Il D. Lgs. 75/2020, denominato “*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”, ha dato attuazione alla c.d. Direttiva PIF apportando talune modifiche al novero dei Reati Tributarî contemplati dal Decreto. In particolare, è stato aggiunto il richiamo ai reati previsti dal D. Lgs. 74/2000 nei seguenti articoli:

- 4, dichiarazione infedele;
- 5, omessa dichiarazione;
- 10-*quater*, indebita compensazione.

La rilevanza ai sensi del Decreto di tali ultimi reati è peraltro subordinata alla loro commissione “*nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro*”.

1.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati sopra elencati, si identificano qui di seguito le aree di attività a rischio reato che presentano (o potrebbero presentare) profili di criticità con riferimento all'attività svolta dalla Società:

- selezione e qualifica dei fornitori;
- gestione della trattativa e definizione delle condizioni contrattuali di fornitura;
- emissione degli ordini di acquisto;
- accertamento dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e gestione del magazzino;
- fatturazione passiva;
- pagamenti;
- gestione dei rapporti *intercompany*;
- gestione delle attività di vendita;
- fatturazione attiva;
- dichiarazioni fiscali, pagamento delle imposte e gestione degli ulteriori adempimenti fiscali;
- gestione dei rimborsi spese;
- operazioni straordinarie.

I soggetti a “rischio reato” sono gli Amministratori, i responsabili di funzione della Società e tutti coloro che siano muniti di titoli per impegnare la Società stessa verso l'esterno.

1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

1.3.1 Principi generali di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di cui all'elenco del paragrafo 1.2. che precede devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - il Codice Etico;
 - ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni prestate dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle

funzioni da queste esercitate;

- evitare di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine di Eco Demolizioni.

Inoltre, è fatto esplicito obbligo di:

- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione della dichiarazione dei redditi e dell'ulteriore documentazione avente rilevanza fiscale;
- attuare un sistema di controllo sui clienti e fornitori al fine di evitare che la Società entri in contatto con enti fittizi, ad esempio le società cd. "*cartiere*";
- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Infine, è fatto esplicito divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati – in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, anche verso l'Amministrazione Finanziaria o l'Amministrazione Doganale – falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento e/o la distruzione di documenti o comunque l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo anche da parte del Collegio Sindacale (se nominato) e/o del Sindaco Unico e/o delle Autorità competenti;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- utilizzare strumenti non istituzionali per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altre utilità;
- porre in essere azioni in violazione delle procedure o regole formalizzate adottate dalla Società;
- tenere comportamenti che impediscano la verifica ed il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.3.2 Principi specifici di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nella gestione delle attività aventi rilevanza nell'ambito dei Reati Tributari e del Contrabbando e nel rispetto delle proprie competenze, hanno l'obbligo di:

- verificare che venga rispettata la definizione formale delle tipologie di spese rimborsabili, degli eventuali limiti di importo a detti rimborsi e delle relative modalità di rendicontazione;
- verificare i giustificativi forniti, al fine di assicurare la corrispondenza con gli importi richiesti e l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività svolte;
- garantire che chi verifica le note spese sia un soggetto diverso rispetto a chi rilascia l'autorizzazione al rimborso;
- rispettare la procedura operativa implementata dalla Società denominata **"Rimborsi Spese"** la quale identifica, i limiti di spesa rimborsabili;
- garantire la separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, la tracciabilità delle operazioni svolte e l'identificazione delle responsabilità relative alle funzioni coinvolte;
- utilizzare, ove possibile, sistemi gestionali che verifichino la coerenza delle informazioni relative agli acquisti e ai fornitori, e che – se possibile – interrompano i processi di acquisto qualora i dati inseriti non siano coerenti con quelli preimpostati nel sistema;
- sottoporre i fornitori ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione, tenendo in considerazione criteri aggiuntivi (ad es. capacità di operare in emergenza, referenze commerciali), al fine di operare la qualificazione dei fornitori;
- conservare la documentazione relativa all'operazione di acquisto di beni e/o servizi, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- condividere con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del Decreto, del Modello e del Codice Etico;

- monitorare le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori e/o dei fornitori con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
- inserire nei contratti clausole che contemplino:
 - ✓ il rispetto da parte dei terzi dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico;
 - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni;
- osservare la procedura adottata dalla Società, denominata “*Valutazione dei fornitori e approvvigionamento*”;
- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio responsabile, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse, quanto avvenuto durante le negoziazioni con i clienti;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile eventuali comportamenti di quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori od altre utilità (ad esempio la richiesta di operare sovrappuntazioni dei servizi), anche nei confronti dei terzi;
- garantire la tracciabilità delle operazioni di vendita svolte;
- rispettare le procedure adottate dalla Società in merito alle attività da essa svolte;
- verificare, con cadenza periodica, i saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con i conti sezionati;
- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, e le modalità e le tempistiche delle relative comunicazioni;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;

- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- informare tempestivamente il proprio responsabile qualora vi siano richieste sospette e/o illecite, ad esempio relative ai criteri di calcolo e qualificazione degli *asset* finanziari;
- garantire la distinzione tra i soggetti che si occupano del calcolo delle imposte e della predisposizione delle dichiarazioni fiscali e i soggetti incaricati di verificare le informazioni e sottoscrivere le dichiarazioni;
- garantire che le attività di determinazione degli oneri doganali per il recupero delle accise siano svolte, ove necessario, con il supporto di un consulente esterno e che siano disciplinate da un apposito contratto di servizio;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definiti dalla normativa doganale;
- garantire la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per svolgere gli adempimenti doganali richiesti dalla normativa applicabile;
- verificare periodicamente le attività svolte dal consulente incaricato dalla Società della gestione dei rapporti con l'Amministrazione Doganale ed i relativi adempimenti;
- garantire una corretta archiviazione della documentazione riguardante le relazioni con la Pubblica Amministrazione, in specie l'Amministrazione Finanziaria e l'Amministrazione Doganale, anche se intrattenute da consulenti per conto della Società;
- garantire, ove possibile, la distinzione tra i soggetti richiedenti i pagamenti, i soggetti autorizzatori e i soggetti che li eseguono;
- svolgere attività di verifica (es. riconciliazione tra i sistemi gestionali e il sistema utilizzato per i pagamenti) finalizzate all'individuazione di eventuali incongruenze relative alle operazioni, ad esempio al fine di evitare doppi pagamenti o la sovrappagamentazione;
- svolgere le operazioni *intercompany* nel rispetto di quanto stabilito nel "masterfile" riguardante il *transfer pricing* in corso di redazione;
- verificare la completezza e l'accuratezza dei processi di registrazione ed esecuzione delle fatture attive e passive; in tale contesto, verificare la correttezza delle informazioni riportate nelle fatture e la relativa coerenza con i costi riportati nel contratto di fornitura/appalto, e la coerenza della singola fattura con l'ordine di acquisto/vendita e con l'entrata/uscita della merce.

1.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Inoltre, i soggetti a vario titolo coinvolti sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con periodicità almeno semestrale, ulteriori informazioni ovvero:

- gli eventuali rilievi effettuati dal Collegio Sindacale o del Sindaco Unico a seguito delle attività di verifica periodica;
- eventuali contestazioni operate dall'Amministrazione Finanziaria, dall'Amministrazione Doganale e/o dalla Guardia di Finanza.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un apposito archivio – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

PARTE SPECIALE G

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1.1 TIPOLOGIE DI REATI

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e di controllo relativi ai delitti di criminalità organizzata, così come individuati nell'articolo 24-ter del Decreto.

Nella presente Parte Speciale non si è provveduto ad indicare tutte le fattispecie richiamate dall'art. 24-ter del Decreto, limitandosi a prendere in considerazione soltanto i seguenti reati:

- Art. 416, co. 1-5, c.p. Associazione per delinquere;
- Art. 416-bis, c.p. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere,

e ciò sul presupposto che le restanti fattispecie⁴⁸ non sono state ritenute applicabili a Ecodemolizioni.

Associazione per delinquere (Art. 416, co. 1-5, c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[omissis]”

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (Art. 416-bis, c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

⁴⁸ Reati di associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

1.2 AREE DI RISCHIO

Con riferimento alle tipologie di reato individuate nel paragrafo 1.1 che precede ed in considerazione dell'attività svolta dalla Società sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori;
- approvvigionamento di beni e/o servizi;
- partecipazione a gare di appalto (pubbliche o private);
- gestione dei flussi monetari e finanziari.

1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

In via generale, in un'ottica di prevenzione dei reati sopra esposti, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare i reati previsti all'art. 24-ter del Decreto sopra richiamati.

1.3.1. Principi generali di comportamento

I Destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare, nello svolgimento delle attività previste dalla natura del proprio incarico e con particolare riferimento ai rapporti con i terzi, le seguenti regole di condotta:

- garantire il rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Modello e nel Codice Etico adottati dalla Società;
- garantire oggettività e trasparenza nei processi di selezione e valutazione dei fornitori, di tenuta della contabilità aziendale e di redazione del bilancio di esercizio;
- sottoporre i fornitori ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione, tenendo in considerazione criteri aggiuntivi (ad es. referenze commerciali), al fine di operare la qualificazione dei fornitori;
- evitare che la Società sia partecipata da soggetti – persone fisiche o giuridiche – in relazione ai quali vi sia la consapevolezza (o anche soltanto il sospetto) in merito alla loro appartenenza ad associazioni a delinquere e/o di tipo mafioso;
- astenersi dall'assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità nazionali, europee e/o internazionali preposte alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata;
- assicurare che tutti i rapporti commerciali aventi ad oggetto l'approvvigionamento di beni o servizi siano disciplinati tramite la formalizzazione di un contratto scritto contenente il prezzo del bene o del servizio, ovvero i criteri di determinazione dello stesso;
- garantire la tracciabilità di tutte le operazioni commerciali e/o finanziarie e la archiviazione (ove possibile in formato digitale) della relativa documentazione;
- segregare in capo a più soggetti la gestione delle operazioni commerciali e/o finanziarie effettuate in nome e/o per conto della Società, e la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione;
- adottare un sistema di archiviazione documentale che garantisca l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati e informazioni ivi conservati, nonché la possibilità di accesso alla documentazione esclusivamente ai soggetti debitamente autorizzati;
- monitorare costantemente la regolarità dei flussi finanziari, in particolare verificando la coincidenza tra destinatari/ordinanti e le controparti effettivamente coinvolte nelle operazioni commerciali e/o finanziarie effettuate dalla Società;

- astenersi dal porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche finalizzate ad ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle autorità a ciò preposte, fornendo la massima collaborazione nello svolgimento di eventuali indagini volte a rilevare e contrastare condotte illecite in relazione alle ipotesi dei reati associativi.

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti (es. collaboratori, consulenti, *partner*, fornitori, ecc.), i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- prevedere clausole che contemplino l'obbligo dei terzi di adeguamento e rispetto del Decreto, del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato delle stesse, nonché le conseguenze della violazione di detto impegno (es. clausole risolutive espresse, penali).

1.3.2 Principi specifici di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nella gestione delle attività aventi rilevanza nell'ambito dei Reati di cui all'art. 24-ter del Decreto sopra richiamati e nel rispetto delle proprie funzioni e competenze, hanno l'obbligo di:

- garantire la tracciabilità dei processi decisionali che hanno portato alla scelta di un determinato fornitore, nonché assicurare che la relativa procedura di selezione e valutazione sia ispirata a criteri di trasparenza, professionalità e pari opportunità (segnatamente è fatto obbligo di rispettare le previsioni della procedura sulla “*Valutazione dei fornitori e approvvigionamento*”);
 - assicurare che i processi di selezione dei fornitori siano effettuati in conformità agli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia, con particolare riferimento alle disposizioni previste al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., laddove applicabile;
 - osservare le procedure relative alla “*Gestione dei subappalti e valutazione dei subappaltatori*”, e ciò con particolare riferimento alle previsioni contenute in detti documenti aventi ad oggetto le verifiche antimafia, laddove applicabile;
-

- acquisire tutti i dati e le informazioni concernenti i propri Collaboratori, fornitori e clienti, operando una verifica preliminare in merito all’attendibilità commerciale e professionale e onorabilità degli stessi, al fine di accertare eventuali anomalie, criticità e/o irregolarità nell’attività svolta;
- imporre limiti all’utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- provvedere, ove possibile, alla creazione di un elenco di fornitori e/o prestatori di servizio cd. “qualificati” (i.e. in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia⁴⁹), consultando, se necessario, le cd. “white list” istituite presso ogni Prefettura che identificano i fornitori e prestatori di servizio non soggetti a tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso;
- segnalare immediatamente alle autorità competenti ed all’Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità e/o irregolarità riscontrate nell’attività svolta dai soggetti (persone fisiche o giuridiche) legati alla Società da rapporti di natura commerciale, e/o ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull’attività d’impresa;
- con riferimento ai contratti stipulati con terze parti, prevedere una facoltà di risoluzione a favore della Società nei casi di apertura di procedimenti giudiziari per reati di associazione mafiosa, di applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione per tali Reati a carico dell’impresa contraente o di soci, amministratori o dipendenti della stessa;
- astenersi dall’intrattenere rapporti commerciali con tutti coloro i quali siano incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dal Decreto e/o dalla normativa di riferimento vigente, inclusa la normativa antimafia, laddove applicabile.

1.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale, criticità e/o irregolarità anche soltanto potenzialmente idonea a determinare il rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

ALLEGATI:

- Codice Etico
- Organigramma Aziendale;
- Organigramma della Sicurezza;
- DVR.

⁴⁹ Cfr. D. Lgs. 159/2011, Art. 84, comma 3.